




LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

n.3 - 2018 ■ 137



LAURETANA DA SEMPRE LA MIA ACQUA DI BENESSERE



Claudio Marchisio
per Lauretana



LAURETANA®

L'acqua più leggera d'Europa
consigliata a chi si vuole bene




La scelta dell'acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un'acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l'organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di prodotto e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l'acqua scelta da Claudio Marchisio!



segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

lauretana.com



DIRETTORE RESPONSABILE

Michela MALERBA

COMITATO DI REDAZIONE

APPENDINO Elena

BATTISTELLA Luca

BELLINI Anna Maria

CARDONA Maurizio

CHIADÒ Matilde

CHIVINO Stefania

CORBO Giuseppe

FANTINI Silvana

LODIGIANI Emilia

MONTICONE Sergio

MOSSO Davide

PAVARINI Paolo

PICCINI Irene

ROMAGNOLO Patrizia

SOLDANO Alessio Michele

VERCELLI Alberto

VERCELLONE Sarah

Editoriale

4. Dichiarazione dei diritti umani *di Michela MALERBA*

Dal Consiglio

6. La fatturazione elettronica per gli avvocati *di Giuseppe VITRANI*

Dal Congresso Nazionale Forense

8. Il ruolo dell'Avvocato nella Costituzione *di Carlo CAVALLO*
10. Luci ed ombre del nostro Congresso *di Arnaldo NARDUCCI*

Dai Colleghi

12. Deontologia dell'avvocato e tutela dei diritti *di Marco D'ARRIGO, Michela MALERBA, Marcello TARDY*
18. Eguaglianza del cittadino di fronte alla legge *di Nicolò FERRARIS, Daniela PIANA, Antoine GARAPON*
28. 1938 - 2018 La vergogna delle leggi razziali *di Alessandro RE, Paola DE BENEDETTI, Giulio DISEGNI, Laretta e Silvana OTTOLENGHI*

Dai Altri Fori

36. Le vignette di Borlotto *di Carmine AMBROSIO*

Recensioni

38. AIUTAVO IL DESTINO di Corrado Bertinotti *di Sergio FAVRETTO*

Ricordi

40. Matilde TORELLA *di Manuela STINCHI*
41. Aldino FRIGNANI *di Marco RICOLFI*

Illustrazioni

42. Giorgio STELLA

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

Sgi srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara

— In copertina e all'interno fotografie di Giorgio Stella
(scheda informativa a pag. 42)



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI

I 70 ANNI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE

di Michela MALERBA

All'indomani della seconda guerra mondiale, il 10 dicembre 1948, le Nazioni Unite proclamarono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nello stesso anno in cui veniva promulgata la nostra Costituzione. Il testo, composto di 30 articoli, sancisce diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni individuo e rappresenta un ideale comune, senza forza di legge, da raggiungersi per tutti i popoli e per tutte le Nazioni, allo scopo di evitare il ripetersi di quegli eventi drammatici che avevano caratterizzato la seconda guerra mondiale.

Solo nel 1976 35 Stati, con la ratifica della dichiarazione, si impegnarono a dare attuazione a quanto stabilito nella Dichiarazione.

I diritti umani sono connaturati in ciascuno di noi per il solo fatto di essere nati e sono il patrimonio di ogni persona: il settantesimo anniversario dall'approvazione della Dichiarazione Universale rappresenta il momento giusto per riprendere questo testo fondamentale.

Oggi i diritti del singolo sono riconosciuti ma come diceva Norberto Bobbio già nel 1996, *"...il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo non è oggi tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico ma politico"*.

Diffonderne il rispetto garantisce lo sviluppo dei singoli individui in un contesto sociale.



Se da un lato è certamente innegabile che questo documento abbia ispirato i legislatori del mondo, dall'altro l'elenco dei diritti umani violati risulta ancora troppo lungo, le notizie di tutti i giorni testimoniano come si assista ad una loro continua violazione.

Basti pensare alle discriminazioni quotidiane, ai migranti senza diritti, alle navi senza porto, ai campi di rifugiati, alla schiavitù, alla violenza sulle donne, alle spose bambine, alle etnie perseguitate, alle guerre.

Per dirla con Eleanor Roosevelt, che ha presieduto la Commissione Onu che si occupò della preparazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: *"...dove hanno inizio, dopo tutto, i diritti umani universali? In posti piccoli, così vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Però sono mondi di individui, del vicinato in cui viviamo, della scuola o del liceo che frequentiamo, della fabbrica, della fattoria o dell'ufficio in cui lavoriamo. Questi sono i posti dove ogni uomo, donna, bambino cerca pari giustizia, pari opportunità, pari dignità senza discriminazione. Se questi diritti non hanno un significato lì, hanno poco significato altrove"*.

Ciò che oggi risulta quanto mai urgente è garantirne il rispetto e sanzionarne realmente la loro violazione.

Nello spazio globale e nell'era del multiculturalismo, i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono, offrono opportunità collettive e si ritraggono nell'ambito individuale condizionati dalla prepotenza del mercato e da esigenze di sicurezza in un incessante ridefinizione di un nuovo catalogo.

Soprattutto in un'epoca di crisi, di scarse risorse i diritti sono considerati un lusso che non ci si può permettere.

Come possono esserci nel nostro tempo dei principi che valgono per tutti?

Basta riconoscere che la comune condizione di ciascuno individuo, l'individualità impone il riconoscimento della dignità del singolo senza distinzione di religione, sesso, etnia; della libertà, intesa come libertà individuale e sicurezza personale; dell'uguaglianza che garantisce la partecipazione di tutti e della fratellanza che garantisce diritti sociali e culturali.

In una parola, è dal principio di uguaglianza che sono desumibili, direttamente o indirettamente, tutti gli altri principi e valori politici; tale principio si identifica con l'universalismo dei diritti fondamentali, siano essi politici o civili o di libertà o sociali; è il principio costitutivo delle forme e, insieme, della sostanza della democrazia; forma la base della dignità delle persone solo perché "persone"; è la principale garanzia del multiculturalismo e della laicità del diritto e delle istituzioni pubbliche; rappresenta il fondamento e la condizione della pace; è la base della sovranità popolare; è perfino fattore indispensabile di uno sviluppo economico equilibrato ed ecologicamente sostenibile nonché presupposto della solidarietà.

Non a caso nelle Costituzioni contemporanee il principio di uguaglianza funge da preambolo e richiama, nella sostanza, proprio quanto riassunto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

L'art. 3 della nostra Costituzione prevede che *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese"*.

I diritti di solidarietà indicano da un lato il diritto di ogni persona ad esser messo nella condizione di poter vivere degnamente e di poter partecipare all'organizzazione della società, dall'altra il dovere della società di intervenire a favore di quanti necessitano di aiuto per realizzare i loro diritti.

Anche la Dichiarazione Universale contiene articoli di matrice solidaristica ai sensi dell'art. 23 ma il tema è sempre uno, ovvero come una società che certamente deve ribadire anche i doveri dei singoli, riesca a difendere tali principi.

Ciò perché da sempre la società occidentale tende a privilegiare l'interesse individuale piuttosto che quello collettivo, dimenticando sempre più il valore dell'etica di una comunità.

Le vistose disuguaglianze, prodotte nei paesi di economia avanzata dalle politiche degli ultimi anni, sono esplose per effetto di una globalizzazione dell'economia e della finanza senza una adeguata sfera pubblica e rappresentano una minaccia alla convivenza pacifica.

Ripensare oggi, dopo settant'anni, ai principi ai quali gli Stati hanno aderito significa configurare il principio di uguaglianza non soltanto come un valore politico fine a se stesso o come una nobile utopia, ma come la principale fonte di legittimazione democratica delle istituzioni e come un principio di ragione in grado di far fronte alle sfide globali dalle quali dipende il nostro futuro: il nostro ruolo di avvocati è proprio, ogni giorno, quello di garantire l'uguaglianza e la democrazia.



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI AVVOCATI

di Giuseppe VITRANI

Dal 1° gennaio 2019 anche il mondo delle professioni legali è stato interessato dalla rivoluzione portata dalla fatturazione elettronica.

Il decreto legislativo n. 127/2015, come modificato dalla legge 205/2017, ha infatti introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti nel territorio dello stato, obbligo peraltro che non coinvolge tutti gli avvocati, essendone esclusi coloro che aderiscono al cosiddetto regime forfettario di cui agli art. 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

A seguito della riforma apportata dall'art. 1, comma 9, lett. a) della legge n. 145 del 2018, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,00, possono applicare il regime in questione ove la fatturazione elettronica è prevista come una mera facoltà nei confronti dei soggetti mentre privati, mentre permane obbligatoria nei confronti della pubblica amministrazione.

È bene peraltro precisare che sono esclusi da tale regime coloro che detengono quote in associazioni professionali o partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o a imprese familiari; nonché i titolari di partita IVA che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2015, così come modificato dalla legge n. 205 del 2017, la fattura elettronica non può essere redatta utilizzando qualsiasi formato informatico (es. il DOC o il PDF) ma deve essere redatta in un formato strutturato denominato "xml"; così come per le fatture emesse verso la pubblica amministrazione, si è dunque deciso di adottare un formato documentale per il quale le caratteristiche di interoperabilità sono al massimo grado (invero, qualsiasi piattaforma informatica può leggere un xml) e soprattutto un formato pensato proprio per raccogliere dati contabili.

Al fine di consentire ai colleghi di adempiere sin da subito ai nuovi obblighi, il Consiglio dell'Ordine ha aggiornato la piattaforma già esistente sul Punto d'Accesso, che ora permette anche di generare fatture elettroniche verso i soggetti privati e non solo verso la pubblica amministrazione.

Il software, studiato apposta per la professione forense, consente la generazione della fattura elettronica in formato xml, che dovrà poi essere inviata autonomamente dall'avvocato a mezzo PEC.

Unitamente a ciò, è anche possibile ricevere a mezzo mail ordinaria anche il medesimo documento fiscale in formato PDF; detta funzionalità è particolarmente utile per i casi in cui il destinatario della fattura elettronica sia una persona fisica non in possesso di PEC o comunque di abilitazione al recapito telematico delle fatture elettroniche. In tali casi, infatti, le regole tecniche dettate con provvedimento n. 89757 del 30 aprile '18 dell'Agenzia delle Entrate prevedono che all'utente consumatore debba essere consegnata obbligatoriamente una copia analogica della fattura inviata al Sdl.

Successivamente alla generazione del documento fiscale ci si imbatte nell'altra grande rivoluzione del sistema di fatturazione, che consiste nelle modalità di recapito al cliente; a prescindere dal fatto che la gestione del ciclo di fatturazione sia stata affidata alla PEC o ad un gestionale che opera via Web Service, non sarà più l'avvocato ad inviare direttamente la fattura al proprio cliente. Con l'avvento della fatturazione elettronica, infatti, il canale di gestione scelto (PEC o Web Service) consegnerà i documenti fiscali al Sistema d'Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e sarà poi tale piattaforma ministeriale a consegnare la fattura al cliente finale.

Altra novità rilevante che investe il solo sistema di fatturazione elettronica verso i privati (imprese o consumatori) riguarda la firma digitale delle fatture, che si presenta come opzionale e non come obbligatoria, come continua

ad essere nei confronti della pubblica amministrazione.

Pochissimi giorni fa sono state modificate le regole relative al pagamento dell'imposta di bollo; a seguito della riforma dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014 (D.M. 28 dicembre '18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio '19) si prevede infatti che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare debba essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.


Anche in tal caso è stato introdotto un automatismo visto che sarà direttamente l'Agenzia delle entrate a rendere noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Il contribuente potrà così provvedere al pagamento dell'imposta mediante addebito su conto corrente bancario o postale o utilizzando il modello F24 che sarà predisposto dall'Agenzia stessa.

I nuovi obblighi si accompagnano però anche delle semplificazioni in tema di comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate; un primo effetto benefico della digitalizzazione del flusso di fatturazione è certamente l'abolizione dello spesometro, adempimento per la verità superfluo visto che le fatture vengono acquisite direttamente dal Sistema d'Interscambio.

È poi da ultimo importante che l'avvocato abbia cura del proprio archivio digitale; la scelta dovrà indirizzarsi verso un ecosistema particolarmente qualificato, che rispetti cioè le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. 82 del 2005) e delle regole tecniche attuative dello stesso (DPCM 3 dicembre 2013).

Invero, solo adottando modalità di archiviazione rispettose della normativa nazionale sarà possibile avere la certezza che i tuoi documenti informatici mantengano inalterate le proprietà di autenticità, immutabilità e leggibilità che devono essere preservate per tutto il ciclo di vita del documento. A tali oneri di conservazione (così come a quelli di generazione della fattura elettronica) si potrà adempiere anche mediante l'utilizzo del servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ovviamente con tutte le limitazioni in termini di fruibilità e mancanza di personalizzazione che può offrire un servizio offerto potenzialmente a milioni di contribuenti.



ph Giorgio Stella



Il ruolo dell'avvocato nella Costituzione

SINTESI DEI LAVORI
DEL XXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

di Carlo CAVALLO

Conclusa a Catania il 6 ottobre scorso, l'ultima edizione del Congresso Nazionale Forense ha avuto al centro dei suoi lavori la riaffermazione del ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella Costituzione.

Il tema - coerentemente con la funzione consultiva del potere legislativo che è riconosciuta all'assise congressuale - è stato declinato attraverso l'esame, la discussione e l'approvazione di specifiche mozioni¹, che hanno tratteggiato le possibili prospettive di riforma in coerenza con principi di rango costituzionale quali il diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) e, più in generale, il diritto ad un *giusto processo* secondo i canoni dell'art. 111 della Carta fondamentale.

Si cercherà di dar conto, in questo breve intervento, dei passaggi maggiormente significativi delle mozioni approvate in ordine alla *costituzionalizzazione del ruolo dell'avvocato*, da più parti evocato come adeguamento normativo necessario a presidio della funzione sociale e del ruolo professionale dell'avvocatura nel suo complesso.

Nella dialettica che ha caratterizzato le diverse sessioni congressuali, si sono avvicendati pareri anche discordanti circa l'opportunità e le modalità attraverso le quali dotare l'avvocatura di un più o meno esplicito rilievo costituzionale; diversità che si sono riflesse, evidentemente, nel tenore delle mozioni approvate. Nondimeno, un punto di partenza comune e condiviso è rappresentato dalla consapevolezza del ruolo che, già in vigore dell'attuale testo costituzionale (e pur in assenza di una espressa indicazione testuale), è riconosciuto all'avvocato alla luce della autorevole esegesi che delle norme fondamentali hanno dato illustri esponenti della cultura giuridica italiana. Si pensi, per

tutti, alle parole di Piero Calamandrei a proposito della complementarietà di funzioni e della comunanza di orizzonti che lega gli organi dell'avvocatura e della magistratura, entrambi "vocati" al corretto funzionamento del sistema giudiziario ed alla tutela dei diritti dei singoli (artt. 24 e 111 Cost.). Sempre al medesimo Autore si deve, poi, l'efficace formula che vuole l'avvocato, nell'esercizio del proprio ministero, soggetto *"solo alle leggi e alla propria coscienza"*, similmente a quanto l'ordinamento afferma per la figura del magistrato (art. 101, comma 2, Cost.).

È sulla scorta di tale imprescindibile consapevolezza che si articolano le diverse proposte di costituzionalizzazione della figura dell'avvocato approvate in seno al Congresso, tutte indirizzate a riaffermarne i principi di libertà e indipendenza, vuoi attraverso l'attribuzione ai singoli professionisti ed alle rappresentanze istituzionali forensi di specifiche prerogative, vuoi attraverso l'avvio un più ambizioso progetto di stesura di uno *Statuto dell'Avvocatura* - di portata normativa generale - tale da regolamentare ogni aspetto (processuale, disciplinare, ma finanche fiscale e organizzativo) della professione.

Scorrendo il testo delle mozioni approvate, preminente è risultato il rilievo assegnato al concetto di *difesa tecnica* quale chiave interpretativa del più generico diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione: essa, infatti, appare - a ragione - l'unica tipologia di difesa in grado di garantire la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i cittadini, a maggior ragione oggi, in presenza di una proliferazione normativa e regolamentare (sostanziale e processuale) che accresce la complessità dell'ordinamento e impone l'affidamento dell'incarico difensivo a soggetti dotati di una seria

1. Sono in tutto cinque le mozioni approvate aventi ad oggetto la *costituzionalizzazione del ruolo dell'avvocato*. Il testo di tutte le mozioni approvate è consultabile liberamente *on-line* sul sito del XXXIV Congresso Nazionale Forense all'indirizzo <https://www.congressoforensecatania.it/mozioni/mozioni-approvate/>.

preparazione tecnica. Quella preparazione che, come si nota opportunamente, solo la classe forense è in grado di garantire.

Tale lettura, del resto, è stata autorevolmente avallata dalla storica pronuncia n. 125 del 1979 della Corte Costituzionale (est. Malagugini) che ha precisato come *“il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l'attività o con l'assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale”*. Coerentemente con tale impostazione, lo stesso Organo di legittimità costituzionale ha a più riprese ribadito i profili di stretta connessione tra l'avvocatura e il ruolo indefettibile della difesa tecnica nell'amministrazione della giustizia, arrivando a sancirne la natura di *servizio di pubblica necessità* finalizzato all'attuazione del diritto di cui all'art. 24 Cost. (C. Cost., Sent. n. 120 del 1972). E ancora, in tempi più recenti, si è efficacemente ribadito che *“l'imposizione all'imputato di un difensore, persino suo malgrado, mira ad assicurargli quelle cognizioni tecnico-giuridiche, quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa da tutelare la sua più ampia libertà di determinazione nella scelta delle iniziative e dei comportamenti processuali”* (C. Cost., Sent. n. 498 del 1989).


Scendendo più nello specifico, le proposte di riforma sollecitate con le mozioni congressuali approvate in seno al Congresso possono distinguersi in due distinte categorie:

- in primo luogo, due di esse tendono ad incidere sulla Parte I del testo costituzionale (*diritti e doveri dei cittadini*) e, in particolare, sull'art. 24 della Costituzione - dedicato al diritto di difesa - mediante un intervento additivo o estensivo; tra esse, una in particolare suggerisce la specificazione del diritto in parola con riferimento alla *difesa tecnica affidata ad un avvocato di fiducia o di ufficio*;
- d'altro canto, altre due mozioni propongono di intervenire su norme della Parte II della Carta. Tra

queste occorre ulteriormente distinguere: da un lato la proposta di modifica dell'art. 111 Cost. - riguardante, dunque, un profilo più strettamente *“processuale”* - mediante inserimento dell'esplicito obbligo di farsi assistere nel processo da uno o più avvocati ed il riferimento alla figura dell'avvocato quale *presidio di dignità delle persone e strumento della effettività della tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nonché alle sue prerogative di libertà e indipendenza*; dall'altro la proposta che mira all'introduzione di una autonoma disposizione costituzionale dedicata all'avvocatura, da collocare all'interno del Titolo VI (*Garanzie costituzionali* - artt. 134 e ss. Cost.), allo scopo di cristallizzare, in breve, un vero e proprio *statuto* dell'ordine forense che, al pari della Magistratura, vedrebbe sancite a livello costituzionale la propria autonomia e indipendenza, nonché il proprio ruolo essenziale nell'amministrazione della giustizia.

La *summa* definitiva del complesso di proposte e riflessioni così maturate è confluita, infine, nella ulteriore proposta, fatta propria dal CNF - ed approvata dal Congresso per acclamazione alla presenza del Ministro della Giustizia -, con cui si è voluto sollecitare il Legislatore ad introdurre nel dettato costituzionale più pregnanti riferimenti al ruolo dell'avvocatura, sia come ordine nel suo complesso, sia come funzione indispensabile nell'esercizio del potere giurisdizionale, che si esplica attraverso l'operato del singolo difensore. In proposito va peraltro osservato che la proposta non delinea in modo netto una soluzione definitiva circa la collocazione sistematica dell'intervento riformatore (art. 24 o art. 111 Cost.), mentre detta alcuni criteri irrinunciabili che dovrebbero ispirare la novella, fra cui, *in primis*, il riconoscimento del carattere pubblicistico dell'avvocatura, pur nel rispetto delle prerogative professionali dei singoli appartenenti.





LUCI ED OMBRE DEL NOSTRO CONGRESSO

di Arnaldo NARDUCCI

Al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania ho partecipato come delegato congressuale, così come era avvenuto per i precedenti tre congressi. Il tema individuato dal CNF, l'Avvocato nella Costituzione, era stato molto diffuso nell'ambito dei lavori preparatori così come pure era stato ampiamente celebrato dai media, tant'è che il Presidente del CNF Andrea Mascherin, nella giornata inaugurale dei lavori congressuali, ha ritenuto di presentare una mozione sul rafforzamento del ruolo dell'avvocato nella Costituzione senza – sic – il rispetto delle formalità di ammissibilità a cui invece sono state sottoposte tutte le altre mozioni: è stata presentata e votata per acclamazione alla presenza del Ministro della Giustizia.

In ogni caso, il tema, sicuramente importante e coinvolgente, è stato al centro dei numerosi interventi delle personalità del mondo dell'avvocatura e delle istituzioni che si sono succeduti sul palco all'uopo collocato nella splendida Chiesa di San Nicola L'Arena.


Il Congresso ha affrontato anche altri temi: l'avvocato monocommittente, le società di capitali tra/e con avvocati, la natura giuridica degli ordini forensi, le modifiche al codice di procedura civile, la revisione del regolamento congressuale e dello statuto dell'OCF, la revisione del sistema fiscale dei professionisti, la salvaguardia dell'effettività dei compensi dei professionisti e dei tempi per il loro pagamento.

Se da una parte non si può non riconoscere che le relazioni sono state di indubbio spessore, anche per il prestigio dei relatori – comunque anche al Congresso di Catania non è mancata un po' della consueta autoreferenzialità che purtroppo caratterizza i nostri congressi (come del resto tutti i congressi ordinistici...) – va evidenziato come si sia sentita la mancanza di un confronto vero sugli altri argomenti, relegati a tempi e spazi limitati, che ha visto quindi molto sacrificata la partecipazione alla discussione da parte dei delegati e delle associazioni.

Il congresso nazionale forense è per definizione la massima assise dell'avvocatura, al cui interno devono essere affrontati e trattati i prioritari temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali del cittadino: ma è anche la sede in cui devono essere trattate le questioni che riguardano la nostra professione.

Il tema dell'Avvocato nella Costituzione rispetta sicuramente la prima parte degli obiettivi del congresso ma forse altrettanto spazio si sarebbe potuto riconoscere alla seconda parte, quella relativa agli altri temi, più concreti,

attuali e reali, ampliando il confronto tra i delegati: perché quello che continua a preoccupare è come l'avvocato potrà mantenere il prestigio, l'autorevolezza e la giusta remunerazione del proprio lavoro, che la nostra nobile professione ha diritto ad avere, in una società che muta di continuo i propri valori e le proprie regole e nella quale l'avvocato deve confrontarsi quotidianamente.



—ph Giorgio Stella



Deontologia dell'avvocato e tutela dei diritti

di Marco D'ARRIGO, Michela MALERBA, Marcello TARDY

INTERVENTO DELL'AVVOCATO MARCO D'ARRIGO

Il 13 settembre 2018 l'Ordine degli Avvocati di Torino ha organizzato, nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, un incontro in occasione della pubblicazione della biografia dell'avvocato Franco Grande Stevens e della riedizione del libro "Vita d'un avvocato". Il convegno aveva come titolo "La deontologia dell'avvocato e la tutela dei diritti", ma senz'altro avrebbe potuto essere intitolato "il valore dell'esempio" o "il significato dell'esempio". La data scelta per il convegno, il 13 settembre 2018 appunto, ha coinciso con il compleanno dell'avvocato Franco Grande Stevens, un compleanno importante.

Molti sono stati i Colleghi che hanno voluto partecipare a quell'incontro e portare personalmente un saluto e un augurio all'avvocato Franco Grande Stevens. Tra i Relatori avremmo voluto avere sul palco persone e rappresentanti di tanti altri Organismi e Istituzioni in cui l'avvocato Franco Grande Stevens ha avuto ruoli primari e cariche; abbiamo potuto soltanto invitarne una piccola parte, scegliendo insieme all'avvocato Franco Grande Stevens (una scelta condivisa che speriamo non abbia offeso nessuno) le personalità legate in modo più stretto all'Avvocatura e forse al cuore dell'avvocato Franco Grande Stevens, che ha dedicato la vita, con raffinata e responsabile passione alla sua attività professionale, all'Avvocatura, nel cui ambito ha ricoperto incarichi di grandissimo prestigio; in una recente intervista l'avvocato Franco Grande Stevens ha definito la sua professione, la nostra professione: "*l'amore della mia vita*".

La prima a prendere la parola è stata la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino (di cui l'avvocato Franco Grande Stevens è stato Consigliere dal 1968 al 1978 sotto la presidenza di Fulvio Croce), avvocatessa Michela Malerba, che ha ricordato l'impegno dell'avvocato Franco Grande Stevens per le istituzioni e nelle istituzioni, soprattutto nei momenti più difficili della

storia dell'Avvocatura e del Paese, l'esempio dell'avvocato Franco Grande Stevens e ha ripercorso alcuni passi salienti del libro "Vita d'un avvocato".

Il Presidente della Corte d'Appello di Torino, dott. Edoardo Barelli Innocenti, ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'Avvocatura e del costante dialogo con la Magistratura, mentre tutti gli altri Relatori che hanno preso la parola nel corso della mattinata hanno sottolineato il ruolo svolto dall'avvocato Franco Grande Stevens nelle istituzioni ove ha ricoperto incarichi, oltre ad evidenziarne le scelte e l'attività svolta; non sono naturalmente mancati i ricordi e gli aneddoti personali, soprattutto da parte del Presidente della Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, avvocato Riccardo Rossotto, e dell'Autore della sua Biografia, dottor Giovanni Stella.

Gli interventi dei Relatori nel pomeriggio si sono concentrati in modo prevalente su alcuni degli aspetti principali della deontologia dell'avvocato e in particolare sui profili riguardanti i rapporti con i Colleghi e i rapporti con i Magistrati, la preparazione e la competenza dell'avvocato, l'imparzialità e l'indipendenza nei giudizi arbitrali e soprattutto l'importanza del rispetto e della condivisione delle regole deontologiche; temi che Mario Napoli, Marco Weigmann, Paolo Montalenti e Marcello Tardy hanno posto in luce traendo spunto dagli esempi e dalla vicinanza di tanti anni all'avvocato Franco Grande Stevens.

L'avvocato Franco Grande Stevens ha voluto essere presente sia alla sessione mattutina sia alla sessione pomeridiana del convegno, regalando così a tutti i presenti una giornata indimenticabile; ha personalmente rievocato alcuni passaggi della sua vita professionale, i ricordi più belli della sua infanzia, dei suoi studi e degli anni trascorsi nel Collegio di Montecassino, ad Avola e a Napoli prima di trasferirsi definitivamente a Torino dove ha passato la maggior parte della sua vita e dove, come da lui stesso ricordato, ha sempre lavorato con grandissimo impegno nel rispetto degli insegnamenti deontologici ricevuti e dedicando alla sua attività professionale la maggior parte del tempo.



ORDINE AVVOCATI TORINO

LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO E LA TUTELA DEI DIRITTI

Incontro in occasione della pubblicazione della biografia dell'avv. Franco Grande Stevens
e della riedizione del libro "Vita d'un avvocato"



13 settembre 2018

AULA MAGNA

Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 130, Palazzo di Giustizia

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE MICHELA MALERBA

Oggi in questa ricorrenza che è insieme giorno di festa ed evento formativo ci stringiamo attorno all'avvocato Grande Stevens per esprimere la nostra riconoscenza per l'esempio che ci ha dato e per il suo impegno nelle istituzioni.

È stato infatti consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 1968 al 1978 sotto la Presidenza dell'avvocato Fulvio Croce, nel 1977 venne eletto Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense della quale nel 1979 assunse la carica di Presidente.

La sua esperienza presso il Consiglio Nazionale Forense comincerà il 2 Aprile 1981, come consigliere prima, vicepresidente dal 17 dicembre 1983 ed infine come Presidente dal 1985 al 1991.

Dal 1989 al 1995 ha rappresentato l'Avvocatura al Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro. Dal

1990 al 2001 è stato Presidente del Consiglio Arbitrale dell'Azienda Speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, dal 1993 al 2004 Presidente dell'Istituto per lo studio e la diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale.

Ha poi ricoperto cariche presso altri enti istituzionali.

Questo suo impegno nelle istituzioni oggi è per noi importante perché le istituzioni, come ho già avuto modo di dire pochi giorni fa in Fondazione, durante l'incontro in occasione dei 100 anni dell'avvocato Segre, sono i "corpi intermedi della società", sono gli enti esponenziali attraverso i quali la società civile esprime i propri valori dei quali gli enti si fanno promotori.

I corpi intermedi accomunano persone con gli stessi interessi, valori, ideali e competenze e sono i luoghi di elaborazione, i motori per una società migliore.

Ciò in attuazione del contenuto dell'Art. 2 della Costituzione che prevede lo sviluppo del singolo anche nelle formazioni sociali per la realizzazione non di uno Stato ma di una Repubblica democratica.

La forza di una società sta proprio nella capacità di confrontarsi, la frammentarietà indebolisce la società, indebolisce ciascuno di noi.

L'avvocatura ha una grande responsabilità nel progettare il futuro, ciascun avvocato ha una grande responsabilità.

In questa realtà gli esempi sono importanti perché sono la storia di una professione.

Proprio sugli esempi, sui valori che dal passato ci vengono tramandati possiamo costruire un futuro cercando di realizzare, ogni giorno, quel ruolo sociale riconosciuto alla nostra professione.

Oggi noi avvocati dobbiamo provare a fare la differenza, a proporre il dialogo, l'ascolto dell'altro, la comprensione alla contrapposizione sterile ed esasperata.

Per realizzare questo nostro progetto dobbiamo agire in controtendenza e cominciare a proporre un linguaggio veritiero e chiaro, i fatti hanno una loro oggettività, sono, non sono ciò che si racconta.

Proprio su questo argomento riprendo un passaggio di "Vita d'un avvocato" dove si legge, con riferimento al linguaggio dell'Avvocato: "...Il suo linguaggio dev'essere più che mai << tutto cose >>, egli deve parlare << per dire >> come ammoniva tanti anni addietro Enrico De Nicola. Il suo vero carisma risiederà allora, per clienti, colleghi e giudici non nelle parole incomprensibili o alate che egli pronuncerà ma solo nella preparazione, nel talento, nell'onestà delle proposizioni e del comportamento e nella sua superiore capacità di associazione di idee.

Altra cifra della nostra professione è il continuo richiamo contenuto nella legge professionale ai nostri doveri.

In una società in cui tutti hanno solo diritti, noi avvocati, sappiamo bene che la nostra professione, che è volta alla difesa dei diritti altrui, ci impone molti doveri che noi ci assumiamo ogni giorno, ogni volta che indossiamo la toga e anche quando non la indossiamo perché, la professione, non ci abbandona mai.

Questo libro che oggi presentiamo "Vita d'un avvocato" è la testimonianza di come un avvocato, l'avvocato Grande Stevens, abbia interpretato la nostra professione, di come la abbia vista e la veda nei suoi aspetti sociologici e deontologici ed è dedicato ai giovani colleghi che, molte volte vengono citati, perché, sono loro il nostro futuro, la garanzia di una vera democrazia.

Proprio per continuare a costruire ponti tra passato e futuro, tra i valori della tradizione e le inevitabili e doverose innovazioni, il Consiglio ha ritenuto di organizzare, oggi, questo incontro.

Avviandomi alla conclusione di questo intervento, riprendo da "Vita d'un avvocato" la lettera che l'avvocato Grande Stevens rivolgerebbe ad un giovane che gli domandasse consiglio:

Giovane amico,

non scegliere questa professione se non bruci di curiosità intellettuale;

non sceglierla se, come ammonì un grande avvocato napoletano mio Maestro- Francesco Barra Caracciolo << al tuo talento non unirai un grande spirito di sacrificio >>;

non sceglierla se non avvertirai con piacere che essa invaderà la tua vita e ti chiederà di dedicarle ogni energia perché, come dice un bel verso del Macbeth,

<< il lavoro nel quale proviamo diletto è esso stesso rimedio alla fatica >>;

e come, a chi gli chiedeva del perché di una vita così austera dedicata costantemente al lavoro e al miglioramento che costava la rinuncia alle delizie della vita Von Karajan rispose << Le delizie della vita? Sono un rischio da non correre con il mio mestiere >>;

non sceglierla se vorrai isolarti intellettualmente perché è il confronto che ti fa umile e quindi ti conserva giovane e vivo; lo insegnava una bellissima frase poco conosciuta del Foscolo << Va tra la gente per romperti le corna dell'orgoglio >>;

non sceglierla se non vorrai mettere al bando le furberie e rispettare, e consigliare di rispettare, le leggi anche morali. Un grande banchiere israelita scrisse al figlio nel testamento << Se non per vocazione, sii onesto per convenienza >>;

non sceglierla se non vorrai prodigarti per gli altri perché - le parole del nostro Piero Calamandrei - << gli avvocati bisogna che lavorino disperatamente, vogliano o non vogliano, fino all'ultimo respiro, per servire gli altri, per aprire la strada agli altri e arrivino alla morte senza aver potuto fare quello che li riguarda personalmente e..... che per tutta la vita hanno dovuto rimandare e a domani >>.

Concludo, ringraziando ancora l'avvocato Grande Stevens per quanto ha fatto per il foro di Torino sempre con grande generosità, ringrazio tutti coloro che oggi hanno voluto trascorrere con noi questa giornata di condivisione di valori, e auguro a tutti noi di riuscire a fare ogni giorno la nostra parte anche quando le difficoltà sembrano insuperabili perché, solo insieme, possiamo tutelare questa nostra professione che è ancora, nonostante le difficoltà, la più bella del mondo.

Grazie.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO MARCELLO TARDY

Buonasera a tutti, in particolare al nostro Presidente ed al nostro Ospite che ho il piacere di conoscere ormai da qualche anno. Io dovrei parlare dei rapporti tra avvocati e magistrati, prima però vorrei ricordare il momento in cui io ho conosciuto l'avvocato Grande Stevens perché proprio da questo spunto credo di poter trarre delle conclusioni sul tipo di rapporto che deve esserci tra avvocato e magistrato. Conobbi l'avvocato Franco Grande Stevens, intanto già mi intimorivano questi tre nomi perché noi ne abbiamo tutti due e lui ne aveva tre e, quindi, eravamo già un momentino in condizione di soggezione... poi tutti importanti, tutti importanti perché uno è Grande ed è come il presagio avuto dalla nascita. Perché i Romani dicevano che i nomi sono presagio e sono profezie - non avrei dovuto ricordarlo pensando al mio - ma per lui è sicuramente stato così, perché è nato grande ed è stato ed è tutt'ora grande, forse ci voleva il superlativo, ma comunque è stato così. Poi aveva ancora un altro nome, o un cognome, un tantino esotico che mi ricordava i giorni bui della guerra quando alle 9:00 della sera, tum tum tum... "qui è Radio Londra il colonnello che vi parla". Io l'ho conosciuto quando aveva già questa supremazia perché era componente del Consiglio dell'Ordine dove io dovevo difendere un collega che era imputato di una mancanza. Fu il primo dei procedimenti disciplinari a cui ho partecipato. Dire intimorito era poco, ero sbigottito che questo bravissimo collega, che ha avuto tutto un suo cursus nell'ambito della nostra avvocatura, avesse chiamato me, che allora ero fortunatamente un giovanotto, a difenderlo e ad assisterlo. Tra i componenti di questo Collegio, i componenti di questo collegio - Franco li leggiamo un momentino insieme - sono 15 nomi che sicuramente meritano in un congresso di deontologia un ricordo: Fulvio Croce, Piero Fioretta, Giorgio Del Grosso, Emilio Bachi, Paolo Alberto Marchini, Massimo Ottolenghi, Alberto Peyron, Giovanni Tortonese, Claudio Bernardini, Franco Grande Stevens, Francesco Cipolla, Giuseppe Parella e Franco Pastore. Bene io mi presentai insieme a questo collega a difenderlo per la mancanza e la mancanza che era ipotizzata, perché io ho scelto questo caso? Ho scelto questo caso per parlarne con voi e intanto ricordare la mia amicizia con il nostro ospite, perché questo collega penalista era stato accusato da un giudice dalle

belle idee di non aver rilevato che un determinato atto non era stato notificato in termini o regolarmente, ma di aver tenuto la eccezione in saccoccia e di averla presentata al momento del dibattimento di talché la fase istruttoria doveva riprendere e da ciò scattavano determinate conseguenze. Io andai a difendere questo collega e mi ricordo che nel corso del dibattimento ci furono delle domande e proprio l'avvocato Grande Stevens chiese delle cose, dei particolari che a me misero il sospetto perché pensai: se c'è questo avvocato - che è così bravo, che è così capace - chiede queste cose, evidentemente c'è qualcosa che io non ho capito e non ho preparato. Poi ci fu la discussione e naturalmente vi fu l'assoluzione. Vorrei leggere, perché questo mi pare importante, la rivendicazione che è contenuta in una parte della sentenza, che fu redatta dall'avvocato Del Grosso, la rivendicazione di autonomia, la rivendicazione di indipendenza dell'avvocato rispetto al magistrato.

Che tutto questo dovesse comportare per l'avvocato l'esporsi a delle responsabilità personali ed il venir meno addirittura ad un proprio obbligo professionale, è evidentemente da escludersi nella maniera più assoluta. Avrebbe potuto essere un gesto di cortesia verso il funzionario che aveva commesso un errore e che non aveva provveduto per tempo alla notifica, ma tali gesti di cortesia possono, infatti, essere consentiti - si direbbe proprio per un esatto principio di collaborazione - od opportuni quando i medesimi non comportino danno alcuno a quello che in definitiva è il soggetto nel cui riflesso va valutata ogni attività processuale: l'imputato.

Allora mi pare che ci siano alcune considerazioni importanti da fare se vogliamo parlare di deontologia, se vogliamo parlare di rapporti fra avvocati e magistrati. Intanto dico una cosa: l'avvocato Grande è la deontologia, hai impersonato durante tutta la tua carriera l'esempio inattaccabile dell'avvocato perfetto. Il bello di parlare di te, vedi Franco, è che non si cade mai nell'iperbole perché si dicono sempre delle cose vere e se quelli prima di me hanno detto che tu sei bravo, io dico che sei il più bravo ed ho ragione io come ha ragione quello che te l'ha detto prima. Tu attraverso tutti i passaggi che hai fatto, passaggi importanti che sono stati ricordati stamane, che sono stati momenti importanti dell'avvocatura, hai dato l'esempio forse di due cose che costituiscono la deontologia. Io poi propongo una tesi blasfema: la deontologia non è una scienza, la deontologia è un istinto. Io penso che sia un istinto che abbiamo tutti noi che frequentiamo questo



palazzo, è un istinto che va solo irreggimentato. Ma che è in noi questa deontologia; tu ce l'hai mostrato in tutte le facce ed in tutti i momenti dei tuoi passaggi.

Dicevo l'autonomia e l'indipendenza che è rivendicata in questa sentenza, dove si dice al magistrato: tu fai bene il tuo lavoro, noi facciamo bene il nostro lavoro, ma prima di tutto c'è l'imputato. Prima di tutto c'è l'imputato perché noi dobbiamo fare di tutto come avvocati perché l'imputato abbia le minor conseguenze o nessuna conseguenza di quello che gli viene addebitato. Questo è un momento in cui potrebbe essere piacevole anche discutere se questa dedizione assoluta è compatibile con un concetto che è molto caro all'avvocato Grande Stevens perché lo ripete nei suoi libri, nei suoi articoli, nella sua carriera: l'indipendenza. Perché se io devo fare di tutto per difendere, non vorrei che a un certo momento ci fosse un dovere di scelta tra quello che è indipendenza e quello che è totale dedizione alla difesa. Non lo so; sono spunti che magari possono essere da qualcuno di voi anche esaminati e studiati. Tu hai dato, secondo me, l'esempio che la scienza può fare qualcosa, la deontologia va studiata e va

osservata, ma bisogna essere avvocati. Vedi Franzo, l'altro ieri Fulvio Croce quando ti parlava e ti diceva: Franzo, tu che sei avvocato - e non come me che lo faccio - questa questione come va risolta? Io mi ricordo in quelle riunioni di consiglio in cui quando si dibatteva un problema e questo problema diventava troppo difficile: Franzo, tu che sei avvocato - non come me che lo faccio - che cosa dici della questione? Mi pare che tu sei stato esempio - ahimè inarrivabile - di quello che è essere avvocato e l'hai fatto e ci hai insegnato a farlo, ad esserlo, sempre con una grande passione. Mai prevaleva il rigido rigore del ragionamento, della norma, della legge, mai; c'era sempre la passione di essere avvocati. Chi non sente questa passione, chi non sente quando ti alzi per la 125ª volta a dire "signor giudice", che il cuore incomincia a impazzire ed a dettare le parole che tu devi dire per difendere quello che in quel momento è affidato a te e che dipende da te nella sua sorte, io credo che non potrà mai essere un grande e bravo avvocato.


Tu ci hai insegnato questo: l'indipendenza, la dignità, il reciproco rispetto. E allora quando si parla del rapporto tra magistrati e avvocati, forse richia-

miamo una norma sola: il rispetto reciproco. Non ci vogliono tante definizioni, tante norme. Mi pare che anche il nostro codice deontologico nella determinazione del comportamento affermi: il comportamento è libero e la libertà è l'altra faccia dell'indipendenza. Indipendenza perché noi siamo avvocati con tutte le nostre deviazioni.

Tu hai detto: l'avvocato deve essere fazioso, hai ragione fazioso, poi con un altro problema, ancora più grande, che è quello dell'abuso del diritto. E lì è un altro campo in cui molto facilmente la faziosità, che tu hai predicato, forse può portare ad usare il diritto non per il fine istituzionale, ma per il tuo fine privato o per il fine difensivo di colui che è stato assegnato a te. Dunque tu ci hai insegnato il rispetto, ci ha insegnato l'indipendenza, ci hai insegnato la civiltà, ci hai insegnato il decoro. Io ho imparato da te qualcosa; tutto forse no, perché una parte la devo a mio padre e la parte che devo a mio padre è quella di pochissime parole ma tanti esempi, pochissime pa-

role ma tanti esempi. Una parte l'ho certamente imparata da te in quegli anni in cui sono stato con te al Consiglio dell'Ordine. Il rispetto, la dignità e l'indipendenza tu li proclami, tu li proclami questi tre dati nei tuoi scritti, nella tua vita, nella tua vita li hai proclamati, che forse è la cosa più importante. Io di questo credo, insieme a tutti, di poterti dire Grazie. Un grazie Franzo gioioso perché oggi è giornata di gioia perché oggi siamo qui a parlare di correttezza, di probità perché siamo qui a parlarne con te, che compi gli anni, e quindi vanno a te tutti i miei auguri più affettuosi e più cari con l'amicizia che mi hai legato a te da 50 anni; sei stato, sei e rimarrai sempre una guida insuperabile.

Grazie.



—ph Giorgio Stella

EGUAGLIANZA DEL CITTADINO DI FRONTE ALLA LEGGE

IL PROGETTO DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DELLA FONDAZIONE CROCE SULL'EGUAGLIANZA DEL CITTADINO DI FRONTE ALLA LEGGE TRA PRINCIPIO FORMALE ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

di Nicolò FERRARIS, Daniela PIANA¹, Antoine GARAPON

IL DILEMMA.

Quando a venire in discussione sono i principi fondamentali, talvolta può accadere che l'osservatore, anche esperto, ne dia per scontata l'esistenza relegandola tuttavia a un piano disgiunto da quello della normalità quotidiana, destinato a venire in causa in rari e precisi casi. Quasi come se ciò che è tanto importante da dirsi fondamentale necessariamente debba essere distante e disgiunto dall'ordinarietà.

Nella quotidiana opera dell'avvocato al contrario i principi fondamentali dell'ordinamento vivono nelle incombenze di ogni giorno, perché il loro rispetto o la loro violazione, la loro estensione o la loro compressione sono esattamente al centro del richiedere giustizia, delle procedure tese a fornirla, dei casi in cui rischia di essere denegata.

Molte ragioni risiedono alla base della consolidata consostanzialità della identità professionale forense con l'attuazione del principio di uguaglianza: la missione della avvocatura, che ruota attorno alla funzione di difesa dei diritti e di espressione della domanda di tale difesa da parte di qualsiasi voce della società; l'interiorizzazione nel corso della carriera delle prassi del foro che mirano a fare di ogni caso giudiziario non solo un evento puntuale di un complesso ed articolato insieme di fatti istituzionali ma anche uno spazio in cui domanda ed offerta di giustizia si incontrano; la costruzione di una professionalità in rispondenza di

un bisogno funzionale dei sistemi liberal costituzionali (ancor prima che demo costituzionali) in cui al principio formale della uguaglianza naturale degli individui corrisponde l'incardinamento nelle norme di rango costituzionale dell'uguaglianza degli individui dinnanzi alle norme della legge. Ragioni che persistono nel tempo pur declinandosi in prassi istituzionali, organizzative, comunicative, deontologiche diverse a seconda dei momenti storici e delle condizioni di contesto. Nondimeno appare evidente che la tradizionale o non discussa tensione fra norma e fatto, tema noto a tutti coloro che si occupano di normatività, prende oggi forme nuove e sfida in modo nuovo la tenuta della professionalità dell'avvocato dinnanzi alla domanda multiforme, crescente e complessa di giustizia, di risoluzione di controversie, di risarcimento danni, di richiesta di un riconoscimento dello status di vittima, di rappresentanza, *advocacy* ovvero di difesa della voce della parte lesa in una transazione o in una interazione di tipo sociale o economico. La tensione si connota di nuovi elementi e quindi di nuove sfide in virtù di innovazioni, una di carattere strutturale e una di carattere relazionale. La prima attiene alla diffusione – particolarmente estesa e radicata nel settore della giustizia civile – della tecnologia in uso all'interno dei procedimenti e nelle interfacce che permettono all'avvocato, agli studi professionali e alle figure che gravitano attorno al foro – come tecnici, consulenti, ecc – di interagire con il sistema giudiziario, nelle sue diverse articolazio-

1. Coordinatrice scientifica del progetto, docente di Scienza politica nell'Università di Bologna e associate fellow dell'Institut des Hautes Etudes sur la Justice di Parigi

ni. Il processo civile telematico è soltanto l'esempio più noto e più pervasivo della espansione dell'ambito di influenza organizzativa e cognitiva che la tecnologia ha avuto e ancor più avrà sulla gestione del fascicolo e sulla format delle sue componenti giudiziarie, scientifiche, tecniche. In senso ampio, la tecnologia è divenuta pervasiva rispetto ad ogni forma di interazione che il cittadino intrattiene o può chiedere di intrattenere con le istituzioni pubbliche, comprese quelle del sistema giustizia. Proprio questa rivoluzione ha giustificato la elaborazione di una serie di aspettative da parte dei portatori di diritti non soltanto relative alla qualità dei servizi resi, ma anche alla possibilità fattuale di coniugare uguaglianza di trattamento e tempestività ovvero efficienza della risposta delle istituzioni. La celerità dei processi di *document delivering, repository, recovery*, di dati, informazioni, indipendentemente dalla condizione specifica nella quale si trova il cittadino si dovrebbe – questa la promessa della “rivoluzione digitale” – combinare senza alcuna forma di tensione o contraddizione con la possibilità per ciascun caso di richiesta di tutela di uno o più diritti di essere trattato con la stessa razionalità, orientata alle regole, non alla allocazione strategica delle risorse. Questa ultima è infatti resa necessaria quando la risorsa spazio-tempo è particolarmente costretta da condizioni strutturali. È su queste – si dice – che la tecnologia può intervenire ampliando le potenzialità comunicative, diminuendo il tempo necessario per la trattazione di quantità di dati ed informazioni di gran lunga maggiori rispetto al passato.

È esattamente questa aspettativa che va presa come punto di partenza per un ragionamento che abbia valenza culturale e ricaduta organizzativa e formativa e che intenda ruotare attorno al punto di vista del cittadino. In realtà, mentre alla domanda se la legge debba essere uguale per tutti non si può dare che una sola risposta possibile: “sì, la legge italiana è uguale per tutti”, quando analizziamo empiricamente l'effettiva applicazione della legge la risposta diventa diversificata, e l'analisi che individua le origini di quelle disparità di applicazione è necessariamente articolata. Per capire meglio si può subito ricordare, innanzi tutto, che l'applicazione delle norme giuridiche copre un campo amplissimo, all'interno del quale si trova sia la giustizia in senso stretto, sia la sicurezza e l'ordine pubblico, sia la amministrazione della cosa pubblica. Insomma, l'applicazione delle norme ha a che vedere con l'ordine civile e istituzionale che di fatto caratterizza un paese, una società, una collettività. Controllare che siano state pagate correttamente le imposte fa parte del *rule enforcement* (del fare rispettare le regole del diritto). Tuttavia, l'Agenzia delle entrate non ha funzioni giudiziarie. Sanzionare amministrativamente una violazione del codice della strada fa parimenti parte

del *rule enforcement*. Ma non attiene all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Queste ultime sono una parte della applicazione delle regole del diritto, ma si qualificano per una specificità: le funzioni giudiziarie rendono giustizia ossia dirimono controversie. Esse svolgono una funzione cruciale per la collettività: allocano risorse – un processo civile è uno strumento di dirimere una controversia attraverso la identificazione di un punto di equilibrio che stabilisce chi deve cosa a chi – in modo autoritativo sulla base della legittimità che le deriva dal fatto di essere imparziale ed impersonale e di essere percepita come imparziale ed impersonale. Come conseguenza, si potrebbe dire che l'applicazione delle norme del diritto comprende una delicata funzione collettiva ed istituzionale: rendere giustizia come risposta del sistema normativo ed istituzionale alle domande dei cittadini. Una risposta ad un bisogno che diventa una domanda, quella di trovare una composizione di un conflitto attraverso la assegnazione di torti e ragioni, costi e benefici, quella di trovare riconoscimento di un torto subito quando si è vittima, quella di vedere un crimine perseguito. Ma - torniamo al punto - questa risposta è uguale per tutti? È ovvio che per valutare se la l'applicazione della legge sia uguale per tutti l'osservazione delle norme giuridiche non basta. Occorre tenere conto di altri fattori, parte dei quali riguardano il funzionamento della magistratura e dell'avvocatura, la tipologia di contenzioso che caratterizza un territorio, la disponibilità di edifici dove è agevole raggiungere le aule di udienza, la disponibilità di servizi di orientamento e informazione per il pubblico, la facilità con cui si raggiunge un tribunale, la possibilità di svolgere semplici operazioni attraverso il sito internet del palazzo di giustizia, la esistenza di una buona tradizione di dialogo fra il foro e la magistratura del circondario o del distretto, la presenza di un capo ufficio orientato alla gestione delle risorse umane e materiali secondo parametri e criteri attenti al cittadino oltre che alle procedure. Dunque studiare la risposta in termini di giustizia e comprenderne le criticità significa anche studiare il contesto in cui viene svolta questa delicata funzione che è “rendere giustizia”. Già ad un primo sguardo – soltanto osservando i dati statistici aggregati nazionali – l'Italia si caratterizza per una assai significativa diversità territoriale in termini di capacità di rendere giustizia. Pertanto, si potrebbe affermare che la giustizia come servizio reso ai cittadini e alla collettività è quantomeno diversa a seconda dei territori. Perché questo iato fra l'omogeneità delle regole del diritto, delle garanzie, dei diritti così come definiti nelle procedure che presiedono allo svolgimento dei processi e la diversità della giustizia “resa”? La ragione principale risiede nel fatto che fra le norme che definiscono limiti ed opportunità di decisione per la magistratura e l'output del sistema

giustizia" opera un sistema di interdipendenze che vede interagire in modo complesso variabili di carattere non normativo, le cosiddette "variabili di contesto", le variabili intervenienti. Queste variabili sono di natura organizzativa, culturale, economica, sociale e possono avere segni e contenuti diversi a seconda dei territori e delle persone che svolgono le loro funzioni presso un ufficio giudiziario in un determinato momento. Non si tratta di una differenziazione *ad personam*. Si tratta di una differenziazione territoriale, fra uffici diversi, fra momenti storici diversi nello stesso ufficio, anche a piccole distanze geografiche o a piccole distanze temporali. Insomma, la variabile spazio-tempo, che nel mondo della giustizia non dovrebbe avere un peso significativo, almeno nel breve periodo, in verità si sta rivelando sempre più importante dal punto di vista dei servizi resi al cittadino, da tutti i settori pubblici e, conseguentemente, anche da quello giudiziario.

Vi è poi un ulteriore aspetto. Anche ammesso che la giustizia sia resa in modi e tempi diversi a seconda dei territori dove il cittadino vive, questa diversità è prevedibile dal cittadino? In altri termini, rispetto alla situazione specifica nella quale si trova ciascun cittadino, quest'ultimo è in grado di programmare la sua domanda di giustizia sulla base di informazioni certe o quantomeno controllabili su tempi, costi, orientamenti, luoghi, ecc.? Questa dimensione, quella cioè della prevedibilità, è ovviamente diversa da quella precedente, cioè quella della omogeneità inter-territoriale. In che modo ha a che vedere la prevedibilità con l'uguaglianza di applicazione delle norme del diritto? Innanzitutto perché l'incertezza ha un costo, sia in termini materiali – ad esempio se voglio farmi rappresentare da un bravo avvocato e non so quanto durerà un processo devo preventivamente calcolare di spendere una certa somma che potrebbe essere più alta rispetto a quella che in realtà mi servirà o al contrario più bassa e generami così il problema di dovere mettere mano al mio individuale vincolo di budget – sia in termini cognitivi ed informativi (in particolare i costi di monitoraggio). Se non so con chiarezza quali fasi deve attraversare il processo e in quali tempi queste fasi saranno svolte sarò costretto o comunque avrò un incentivo forte a controllare di frequente magari impiegando in questo il tempo che è necessario per vedere il rappresentante legale o per andare in cancelleria se non sono rappresentato da un legale, ecc. A livello aggregato questi costi possono raggiungere livelli elevati, soprattutto se pensati in termini di risorse bloccate – risorse che potrebbero essere impiegate altrimenti e che sono assorbite dalla interazione con il sistema giustizia. Pertanto disomogeneità e imprevedibilità hanno un effetto di distorsione sulla uguaglianza dinnanzi alla giustizia (non dinnanzi alla norma giuridica, lo ribadiamo) in due modi diversi. La prima nel senso che rispet-

to alla società italiana si creano delle disuguaglianze non giustificate nel servizio reso; la seconda nel senso che rispetto al cittadino si creano delle disuguaglianze rispetto alle risorse richieste per l'accesso. Dunque, possiamo rispondere alla domanda se l'applicazione della legge sia uguale per tutti in modo negativo. Ma anche così facendo avremmo semplificato fino al punto di dare una immagine non verosimile dello stato reale delle cose. Soprattutto quando si parla di uguaglianza in questo contesto possiamo dare per scontato che si tratti di una eguaglianza formale? E posto che vi sia una differenziazione della risposta alle domande di giustizia dei cittadini, in che modo questa differenziazione è strutturata in Italia? È possibile coniugare uguaglianza di trattamento efficienza organizzativa e *governance* partecipata della innovazione tecnologica? La professione forense è posizionata strategicamente proprio per contribuire a rendere realizzabile questo connubio. È infatti nella disponibilità del conoscere quotidiano dell'avvocato la puntuale osservazione della tensione fra la perdurante rassicurazione dell'incardinamento delle garanzie di eguaglianza formale dinnanzi alla legge all'interno dell'assetto normativo ordinamentale e processuale e la rilevazione di disuguaglianze di trattamento di servizio nei tempi modi spazi in cui la giustizia viene resa ad ogni singola parte nel processo. Non si tratta di un fenomeno italiano, tanto più preoccupante quanto più ogni paese ne incarna proprie modalità anche all'interno dello spazio europeo, dove pur sempre vige la cittadinanza europea incastonata nei principi della CEDU. Eppure a quella osservazione, che si riflette spesso nelle tematiche di dibattito, di critica, di formazione, non corrisponde ancora un metodo di conoscenza e, conseguentemente, di risposta in termini di policy organizzative, formative, comunicative condivise sia all'interno della avvocatura, pur nel rispetto nel pluralismo delle sue voci, sia all'interno del mondo della giustizia tout cour. Ed è fuori di discussione che di metodo pluridisciplinare debba trattarsi, capace di coniugare ad una analisi di carattere formale, normativo, giurisprudenziale, una comprensione delle logiche che le scienze della organizzazione direbbero di agency ossia di posizionamento degli attori nel sistema organizzativo e una non ultima possibilità di fare incontrare dati di tipo quantitativo – tempi, tassi di revisione in appello, tassi di prescrizione, tassi di utilizzo dei riti abbreviati, dei riti speciali, tassi di caduta degli avvii dell'azione penale, solo per citare alcuni tratti di una fotografia che diremmo "macro" – con dati di tipo qualitativo – dinamiche organizzative, piani di organizzazione, protocolli. Parlarsi fra specialisti del diritto è necessario ma non sufficiente. Drenare spunti, punti di osservazione, angolature ed ipotesi di interpretazione di un fenomeno complesso e multi forme – quello del mismatch

fra forma e sostanza nella tutela della uguaglianza del trattamento del cittadino che chiede una risposta ad un problema e la chiede al sistema giustizia – è necessario parimenti.

IL PERCORSO FORMATIVO.

Il percorso di formazione è quindi finalizzato a suscitare una riflessione comune in tema dell'eguaglianza di fronte alla legge e ruolo dell'avvocatura. Gli autori del presente articolo ne sono i coordinatori.

Che cosa potrà mai fare un avvocato laddove non sia riconosciuta l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge? In che modo un avvocato italiano oggi riesce a ottenere effettiva tutela di un principio fondamentale di tale portata? Quali distorsioni del sistema ne comprimono l'effettiva applicazione? In che modo è possibile ottenere un miglioramento della condizione di eguaglianza nel sistema di giustizia, a legislazione invariata, sulla base di prassi organizzative, utilizzo delle tecnologie, controllo di gestione degli uffici? Quanto incide positivamente il confronto tra i professionisti della giustizia, avvocati e magistrati, per raggiungere obiettivi così importanti e ambiziosi?

Queste sono soltanto alcune delle domande da cui è partita la riflessione che ha dato corpo all'organizzazione del percorso di formazione, nella consapevolezza che la risposta a tali domande va data considerando che il soggetto centrale nel sistema giustizia è il cittadino. Il funzionamento del sistema va valutato in relazione alla soddisfazione che esso sa fornire alle richieste non degli avvocati o dei magistrati, bensì dei cittadini, coloro i quali hanno diritto alla giustizia e obbligo a rispettarne le decisioni.

Dalle domande che riguardano il ruolo dell'avvocatura ne scaturiscono allora altre, dal punto di vista di chi – cittadino e imprese – chiede di accedere al sistema giustizia, per comprendere lo stato dell'eguaglianza del sistema giustizia in Italia per i fruitori del servizio. Quanto incidono le differenze territoriali? Quanto le modalità organizzative diverse e possibili? In che modo può dirsi eguale il sistema laddove esistono criteri diversi per indicare la posteriorità degli affari, o le modalità con cui è regolata l'assegnazione del fascicolo? Quanto viene sacrificato, in termini di eguaglianza, in ragione dei tempi del processo? Quanto l'individuazione di criteri di priorità di trattamento può influire, e in che modo? Chi può svolgere simili valutazioni e con quali modalità di pubblicità e trasparenza? Qual è il ruolo degli attori del sistema e in che modo la relazione tra uffici e rappresentanza dell'avvocatura possono incidere sul miglioramento della risposta alla domanda di giustizia? Cosa potrà accadere con l'incremento dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale?

La riflessione, pertanto, focalizza l'attenzione sul ruolo dell'avvocatura in relazione all'applicazione del principio di eguaglianza secondo un punto di visione del sistema che riesca a cogliere la centralità della domanda di giustizia, e quindi dei soggetti che la pongono (cittadini e imprese). In tale quadro, si intende ricostruire il ruolo possibile dell'avvocatura in relazione alla vigilanza sulle modalità organizzative, con un'attenzione sia ai profili istituzionali previsti dalla legge professionale e dall'ordinamento giudiziario, sia alle implicazioni rilevantisime che vengono poste dalla rivoluzione digitale.



L'EGUAGLIANZA DELLA LEGGE TRA PRINCIPIO FORMALE E REALTÀ EFFETTIVA

DOMANDA DI GIUSTIZIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA



PRIMA GIORNATA DI STUDIO

LA GIORNATA TENUTASI LO SCORSO 11 GIUGNO.

La prima giornata di studio si è tenuta il giorno 11 giugno in maxi aula 2, con un interessante confronto tra relatori di formazione e ruolo diversi. La sessione mattutina, dedicata al processo civile, dopo i saluti e l'introduzione della presidente del Consiglio dell'Ordine Michela Malerba ha visto il confronto tra Teresa Besostri Grimaldi di Bellino, collega con una importante esperienza in seno al Consiglio giudiziario, Mario Barbuto, già presidente della Corte di appello di Torino e recentemente autore di un interessante volume (*L'efficienza della giustizia passa da Strasburgo*, Aracne, 2017) e il vice presidente della Camera di commercio di Torino Andrea Talaia. La sessione pomeridiana, dedicata al processo penale, ha prestato particolare attenzione ai criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, tema che continua ad animare un dibattito di estremo interesse, con posizioni molto distinte, in seno sia all'avvocatura sia alla ma-

gistratura. Sono intervenuti Vladimiro Zagrebelsky, già giudice presso la CEDU, Oreste Dominioni, già presidente dell'Unione della camere penali italiane, il Procuratore generale Francesco Saluzzo, Emiliana Olivieri, consigliera segretaria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

L'intervento di apertura dei lavori di Daniela Piana ha concentrato l'attenzione su un aspetto rilevante e non abbastanza indagato, quanto al tema dei tempi della giustizia, sottolineando la necessità di valutare la variabile tempo in una chiave logico-funzionale. A tal fine, occorre procedere a una segmentazione dei momenti che si susseguono dall'origine del fatto che richiede giustizia al momento in cui è fornita risposta, in cui l'eguaglianza innanzi alla legge si sviluppa nelle direzioni richieste.

In primo luogo vi è l'eguaglianza di fronte alle regole: la legittimità della decisione di giustizia, nello Stato di diritto, deriva da tale principio di fondo, che nello Stato costituzionale assurge a uno dei criteri dirimenti della valutazione di legittimità delle stesse leggi. In secondo luogo vi è l'eguaglianza di accesso, che significa il diritto a rivolgersi alla giustizia. Si tratta di un tema in cui si intrecciano aspetti di grande delicatezza costituzionale, quale la naturalità e l'indipendenza del giudice, il diritto alla difesa e al giusto processo, ed altri di eguale rilevanza relativi alla efficienza e al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, alla disponibilità finanziaria e al costo di gestione del sistema. In terzo luogo vi è l'eguaglianza di trattamento, che definisce il momento della risposta e che porta a compimento il processo. In tale momento è l'espressione compiuta degli elementi di eguaglianza espressi nei due momenti precedenti, che arrivano a sostanziarsi nella decisione sul caso che ha cagionato la richiesta di giustizia.

La sessione mattutina ha visto così un interessante confronto su quanto ciascuno di tali momenti trovi espressione quotidiana nel ricorso alla giustizia civile. In particolare sono stati osservati recenti mutamenti, quali la nuova geografia degli uffici, e la proporzione inversa tra ricerca di specializzazione e prossimità delle sedi al territorio; il ricorso a istituti esterni alla giurisdizione, in particolare la individuazione per via facoltativa od obbligatoria di canali di mediazione, nonché il sempre maggiore ricorso nel diritto degli affari a procedure arbitrali; l'affiancamento del processo telematico a quello cartaceo, tra opportunità e contraddizioni; le potenzialità sinora non appieno valorizzate della presenza dell'avvocatura in seno ai consigli giudiziari, per un confronto sulla giurisdizione che consenta un miglioramento del servizio; l'impiego dell'intelligenza artificiale e la scarsa attenzione dell'avvocatura per quanto sta già accadendo in tema di giustizia predittiva, con implicazioni inquietanti. Su

ciascuno di tali temi le conclusioni dei relatori hanno evidenziato quanto il principio di eguaglianza necessariamente informi il ricorso alla giustizia, individuando al tempo stesso le aporie che ne determinano momenti di lesione.

La sessione pomeridiana relativa alla giustizia penale è stata invece animata dal dibattito sui criteri di priorità. A partire dall'inizio degli anni '90, con un provvedimento, primo in Italia, proprio di Vladimiro Zagrebelsky, in allora Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Torino, si sono susseguiti alcuni interventi, sotto forma di circolari dei capi degli uffici e infine con modalità diverse del C.S.M., tesi a individuare criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, a fronte di un numero sempre maggiore di affari pendenti, anche a valle della scelta del Parlamento di prevedere una maggioranza qualificata particolarmente elevata per l'adozione di provvedimenti di clemenza in precedenza largamente utilizzati.

Come noto i critici osservano la carenza di legittimazione dei capi degli uffici ad adottare un provvedimento che ha ripercussioni fondamentali sull'obbligatorietà dell'azione penale, quindi sia sulla effettiva espressione del principio di legalità in ambito penale sia sulla eguaglianza del diritto sul territorio della Repubblica. Si osserva che è materia che ha conseguenze sulla definizione nel diritto vivente dell'area del penalmente rilevante, tale quindi da dovere necessariamente essere assunta da un decisore pubblico che tragga la legittimità dal percorso democratico. Altri sottolineano l'importanza del principio di obbligatorietà a garanzia dell'indipendenza della magistratura.

D'altra parte, tra i favorevoli, si osserva la necessità di prendere atto di una situazione in cui l'obbligatorietà dell'azione penale nella sua lettura rigida è principio di impossibile applicazione, per cui sono di fatto i singoli magistrati dell'ufficio requirente a svolgere autonome e pertanto personali e non pubbliche valutazioni su quali notizie di reato debbano essere trattate per prime, di fatto rinviando molte altre a un destino di certa prescrizione. Si osserva che al contrario la circolare è invece pubblica e nota, e informa l'attività dell'ufficio nella sua interezza, permettendo al capo di svolgere l'attività con l'utilizzo razionale di risorse e quindi in ossequio agli obblighi posti dalla Costituzione quanto a buon andamento della medesima.

I relatori hanno colto ciascuno dei beni giuridici costituzionalmente tutelati che vengono in gioco in relazione a tale aspetto particolare dell'eguaglianza di accesso e determinante su quello di trattamento, in particolare per quanto concerne i tempi del processo. Il dibattito ha visto elementi di riflessione originale, al di là delle posizioni che si sono cristallizzate negli anni e che in ogni caso hanno trovato una eco nella discussione.

IL PERCORSO CONTINUA. IL RUOLO DELL'AVVOCATURA NEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO E LA GIUSTIZIA PREDITTIVA.

Dalla prima giornata di studi non sono pertanto emersi unicamente gli elementi critici relativi ai procedimenti giudiziari in sede civile e penale, bensì si è sviluppata una discussione di grande interesse sulle questioni inerenti l'organizzazione giudiziaria.

Il percorso formativo prosegue quindi nello studio di due ulteriori linee di riflessione, strettamente connesse. La prima è quella del ruolo che l'avvocatura può esercitare, in senso alle istituzioni esistenti, quanto a partecipazione e vigilanza in relazione all'andamento degli uffici giudiziari; la seconda è quella della rivoluzione digitale, e dei temi problematici connessi, primo tra tutti quello della giustizia predittiva e del ruolo degli algoritmi.

La seconda giornata si è tenuta a palazzo di giustizia in aula 3 il 29 novembre, e sarà oggetto di analisi in un prossimo numero de La Pazienza. In ogni caso, la ses-

sione mattutina ha visto un dibattito in relazione ai temi introdotti dalla rivoluzione digitale: giustizia predittiva, ruolo degli algoritmi nella decisione giudiziaria, apporto dell'intelligenza artificiale al funzionamento del sistema. Sono intervenuti gli autori di questo contributo, Michela Malerba, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Giovanni Canzio, già Primo Presidente della Corte di Cassazione, e Antoine Garapon, direttore dell'"Instut des Hautes Etudes sur la Justice" di Parigi.

Nella sessione pomeridiana sono stati condotti due laboratori. Il primo di essi ha avuto a oggetto le tematiche trattate nella sessione mattutina, mentre il secondo ha concentrato l'attenzione sulla partecipazione degli avvocati ai Consigli giudiziari e le potenzialità che ne derivano sul miglioramento del funzionamento del sistema.

In primavera su ciascuno di tali argomenti proseguirà il lavoro, nell'ambito di altre giornate di studio, sulla base di un'attività di ricerca a ciò dedicata da parte dei responsabili scientifici del programma formativo.



ph Giorgio Stella

I lavori della seconda giornata di studio del convegno su *L'EGUAGLIANZA DELLA LEGGE TRA PRINCIPIO FORMALE E REALTÀ EFFETTIVA, DOMANDA DI GIUSTIZIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA*, tenutasi il 29.11.2018, sono stati onorati dalla partecipazione del Direttore dell'*Instut des Hautes Etudes sur la Justice* di Parigi, Antoine Garapon, il cui prezioso intervento riportiamo. Traduzione ad opera della collega Patrizia Romagnolo a cui va un sincero ringraziamento.

LE JUGE DES ALGORITHMES EST COMME LA BOUCHE DE LA LOI?



Parerò della giustizia digitale, ma in una prospettiva forse un po' più teorica. Per comprendere ciò che accade, occorre utilizzare il corretto livello di approfondimento; sovente si pensa che per conoscere gli algoritmi si debba conoscere la tecnica, ma a mio avviso non è così. Per comprendere ciò che accade, occorre capire che gli algoritmi e il digitale influenzano il modo di giudicare. Con Jean Lassègue abbiamo identificato il digitale come una rivoluzione grafica, cioè come una rivoluzione della scrittura. La scrittura è stata inventata 53 secoli fa, e ci sono state pochissime rivoluzioni grafiche, questa è probabilmente la quarta ed è molto importante. Cosa si intende per rivoluzione grafica? Significa che beneficiamo di un nuovo modo di vedere il mondo e il digitale è un nuovo equivalente universale. Come si può mettere in rapporto tra loro un cane e un coltello? dando un valore all'uno ed all'altro, li si può mettere in rapporto; cioè il valore numerico permette di mettere in relazione un grande numero di cose. Altro esempio, i cinesi stanno creando un programma che registra e rileva l'abitudine e la postura corporea di chi sta per commettere un crimine. Nella città di Pechino si sorvegliano i quartieri più pericolosi, si filmano le persone, si creano modelli delle rispettive attitudini corporee e si analizza se l'atteggiamento di un soggetto corrisponde a quello di un soggetto che sta per commettere un'aggressione, il furto di un'auto, si compara la biometria e si ha immediatamente l'identificazione del soggetto.

Quindi il digitale mette in rapporto la geografia, l'abitudine comportamentale, l'identificazione e i dati personali, cioè il digitale crea una rivoluzione, perché mette sotto pressione il diritto su tre livelli.

Prima di tutto perché il digitale - atteso che può mettere in relazione di equivalenza dei fenomeni tra loro molto differenti - può produrre un nuovo concetto di legalità.

C'è un giurista, un avvocato francese specializzato in diritto del lavoro, che ha analizzato attraverso il suo robot tutte le decisioni relative ai licenziamenti e ha creato un diagramma grafico per gli indennizzi; questa previsione permette di anticipare con precisione quello che i giudici francesi decideranno in caso di licenziamento senza causa. Egli ha constatato che le indennità aumentano con l'anzianità di servizio nell'impresa e che ad un certo punto la curva diventa orizzontale. E ha visto - con un ragionamento non intuitivo - che alla fine del contratto di lavoro la curva si abbassa. Pertanto, quando l'avvocato riceve un cliente egli, mettendo in relazione il tempo e il settore industriale, sa predire il valore delle indennità e l'esito del giudizio. Ciò ha una conseguenza teorica, perché significa che quella curva grafica diviene la norma ed egli dice - in modo provocatorio - che il diritto non è ciò che è scritto nei libri di diritto, non sono i commenti che fanno i giuristi, ma è ciò che si legge in quella curva. E ci sovviene la frase del giudice statunitense Holmes che dice che il diritto è ciò che decideranno i giudici, non altro.

In conclusione il diritto diventa il frutto di algoritmi, quindi c'è una nuova legalità normativa.

Il secondo fronte su cui il diritto e il digitale si confrontano è ancora più sconvolgente.

L'incredibile efficacia o migliore operatività del digitale.

Nel mondo antico - ante avvento del digitale - il diritto, tutto il diritto, si basava sulla differenza tra ciò che è scritto e la sua applicazione, cioè tra ciò che è scritto e tra come ciò che è scritto sarà applicato.

Con il digitale questa differenza tra la norma (o la regola) e la sua applicazione sparisce.

Un esempio di come la regola di diritto possa essere immensamente arcaica in confronto a quella digitale. Limitare a 60 chilometri orari la circolazione di un veicolo può essere sciocco e grossolano, perché se viaggio alle tre di notte con un autoveicolo nuovo, se sono un automobilista esperto e se la strada è asciutta, io posso viaggiare senza pericolo anche a 120 chilometri orari. Non si trova nelle mie stesse condizioni l'automobilista principiante, quindi il digitale può contestualizzare e definire in modo personalizzato la velocità ottimale per me e per gli altri, così da limitare il rischio.

Se quindi il digitale indicasse a ciascun conducente la velocità con la quale può viaggiare senza rischio, saremmo lontani dalla regola generica ed impersonale che è il principio di diritto.

Ma non è tutto e l'evoluzione successiva è mettere un dispositivo nel motore affinché quella velocità ottimale sia automaticamente regolata.

Così facendo si applica una regola che non è più giuridica, ma è personalizzata e contestualizzata e la si applica senza ricorrere ai vigili, ai cittadini, al legislatore.

Ed è così che funziona in tutti gli ambiti, anche quello medico, perché il potere operativo del digitale è considerevole e va anche nel senso di consentire al legislatore di cambiare la legge utilizzando gli algoritmi per trasformare la stessa e renderla riconoscibile ed attuale.

Terzo ambito di concorrenza del digitale con il diritto.

Il digitale è molto importante, è un concetto sovente dimenticato da noi giuristi, giudici ed avvocati, ma che appare ai cittadini come molto più legittimo del diritto.

Il digitale beneficia di grande autorevolezza nelle nostre società, quindi dopo la legalità, la nuova uguaglianza, la nuova operatività e le nuove autorità.

C'è un sondaggio in Francia che ha dimostrato che i francesi preferiscono che gli assegni di mantenimento in un divorzio siano decisi da un algoritmo piuttosto che da un giudice.

Facciamo finta di non vedere tutto ciò, ma è la realtà.

È crudele per i giuristi, ma questi tre ambiti di confronto tra il digitale e il diritto, rivelano che il diritto è troppo lento, troppo caro, troppo incerto, troppo aristocratico, perché occorre passare per l'intermediazione di un professionista e la gente detesta le élites oggi. È il grande leitmotiv.

Quando parlo della gente, mi riferisco a coloro che utilizzano internet.

Ciò significa che il digitale ha due conseguenze sul modo di pensare il diritto.

In primo luogo il digitale diluisce e cancella le differenze fondamentali sulle quali abbiamo costruito il nostro sistema giuridico: distrugge il rapporto con la distanza.

Se immaginiamo di essere in una sala di udienza con giudici e avvocati grazie al telefonino la distanza può annullarsi completamente.

Il problema si è posto in Francia, allorché il sostituto procuratore commentava con un giudice la testimonianza

nel corso di un'udienza. Sono stati sanzionati dal consiglio superiore della magistratura, ma ciò che è interessante è che lo spazio fisico prima dell'informatica era costituito dalla sala l'udienza, mentre oggi con il cellulare, con la videoconferenza, siamo in un nuovo rapporto con il concetto di spazio.

Tutte le gradi differenze di un tempo si affievoliscono, spariscono, la differenza natura cultura, la differenza fisico sociale; per le neuroscienze che analizzano il cervello, stiamo modificando il comportamento, la differenza tra il reale ed il virtuale, tra il privato ed il pubblico.

Ciò che caratterizza il digitale è che non ci sono più dei limiti.

Il presidente Trump ha lasciato la Francia quindici giorni fa e andando via, dopo la cerimonia per l'anniversario dell'undici novembre, egli ha inviato 5 o 6 tweets ringraziando il presidente Macron e signora per l'accoglienza, ma dicendo anche che la Francia non funziona, ha troppa disoccupazione, che i francesi non vogliono investire in armamenti militari e allora dobbiamo pagarle noi americani e anche che la Francia è un paese retrogrado del vecchio mondo. In breve degli insulti contemporaneamente a dei ringraziamenti.

E mi chiedo: chi parla è davvero il presidente Trump, non si sa mai chi scriva al cellulare, si crede che sia, ma può non essere. Quando ricevo un messaggio chi lo invia? Sono sicuro che ci sia un essere umano che mi sta scrivendo? Non c'è nessuna sicurezza, ma sono obbligato a credere che sia così.

In secondo luogo, a che titolo sta parlando, come persona privata o come presidente degli Stati Uniti? Sta parlando come parlerebbe ad un amico o sta parlando al popolo francese o al popolo americano. C'è una confusione tra persona pubblica, persona privata, confusione generalizzata e la risposta di Macron è stata, non mi interessa, non è a me che parla, ma agli elettori del Mississippi. Ha risposto con un comunicato ufficiale dell'Eliseo.

La differenza tra il soggetto e l'obiettivo, la differenza tra la verità e la menzogna e ciò che è ancora più preoccupante per noi giuristi, la differenza tra il fatto e il diritto (differenza che ne espone la fragilità del diritto), tra il descrittivo ed il prescrittivo e potremmo continuare a lungo, nell'era digitale fanno emergere che il nostro modo di comprendere è completamente destabilizzato.

Io credo che esista l'uguaglianza davanti alla legge, l'uguaglianza davanti alla giustizia, ma il principio di uguaglianza è una finzione, non esiste in natura il concetto di uguaglianza, è una nozione giuridica, una finzione per simbolizzare la vita collettiva. La conseguenza del digitale è creare una desimbolizzazione della vita collettiva, cioè la vita collettiva non è più organizzata con costruzioni simboliche gerarchiche e attraverso delle reti sociali la vita pubblica perde credibilità.

C'è un autore francese, pensando alla introduzione della presidente del Consiglio dell'Ordine, si chiama Bernanos, che ha detto una frase per me molto importante, nel dialogo ai Carmelitani egli scrive che non è la regola che ci conserva, ma siamo noi che conserviamo la regola ed è ciò che a mio avviso riassume il mestiere d'avvocato o il mestiere di giudice.

Siamo sicuramente qui per applicare le regole, ma siamo qui soprattutto per mantenere le regole, cioè per garantire ciò che non esiste in natura.

Per terminare l'intervento pongo le basi per riflettere su tre questioni che riguardano la giustizia.

Il digitale crea un fantasma che spaventa tutti i professionisti, sia che si tratti di medici, avvocati, giudici, politici, banchieri, ed è la sparizione di tutte queste figure. Lo spauracchio per i giuristi è di avere una giustizia resa da algoritmi, cioè che gli algoritmi vadano a sostituire giudici ed avvocati. È molto difficile, ma per esempio la grande distribuzione per esempio sta ragionando su un futuro senza negozi o meglio, domani ci saranno con negozi senza personale.

È un fantasma o un desiderio?

Ci sono intellettuali in Francia, negli Stati Uniti e forse anche in Italia, che spiegano che la giustizia sarebbe meglio resa senza avvocati e giudici, sarebbe più performante, più giusta.

Le trasformazioni profonde che stanno avvenendo, riguardano tutti i settori, che si tratti di settori medici, bancari, giuridici, c'è un mutamento di competenze propriamente tecniche (che sono meno vendibili) in competenze sociali, cioè l'accoglienza, l'accompagnamento, anche umano, del cliente. Gli inglesi chiamano questa funzione hand handling, cioè "tenere la mano ad un cliente", perché quando viene da voi, cerca un'informazione giuridica, ma cerca anche un accompagnamento, un conforto; quindi la giustizia non sarà sostituita, rimpiazzata dal digitale, ma si trasformerà e il digitale può essere un'opportunità.

Sono giudice da molti anni e ho constatato che ciascun giudice ha difficoltà a conoscere precisamente tutte le decisioni rese. Ogni giudice emette decisioni ogni giorno e così fanno i suoi colleghi, ma egli non conosce tutta la produzione ed inoltre egli ha tendenza a sovrastimare la qualità di questa produzione.

È normale tutti i professionisti sono così.

Se il digitale gli dice con precisione come egli decide, avendo una funzione di specchio, molto più fedele e preciso della sua produzione giuridica e ciò potrebbe aumentare il suo livello di coscienza professionale.

Ho fatto io stesso un esperimento in quanto giudice e ho compreso quanto sia importante quanto sopra. Le analisi degli algoritmi hanno dimostrato che quando un avvocato menziona l'adulterio in una pratica di divorzio, gli alimenti sono maggiori; ciò significa che l'adulterio è scomparso come causa presuntiva di divorzio da 45 – 50 anni, ma nella testa dei giudici continua ad essere una causa di divorzio che viene indennizzata più generosamente.


È interessante per i giudici, per tutti noi, conoscere come si decide e ogni giudice quando svolge il suo lavoro non ne è al corrente.

L'introduzione degli algoritmi nella giustizia deve affrontare molti problemi, di tipo tecnico, di falsa rappresentazione della decisione, perché la decisione è molto di più che applicare semplicemente una regola, la sentenza passa attraverso delle percezioni e deduzioni intuitive e ciò rende l'introduzione degli algoritmi nella giustizia molto difficile.

Vorrei terminare con una frase di un giurista americano: egli dice che gli uomini e le macchine saranno sempre più forti dell'uomo da solo o della macchina da sola.

Un oncologo un giorno mi ha spiegato come il suo mestiere sia completamente cambiato 10 anni fa. Oggi il suo lavoro consiste in chiedere di fare degli esami ed introdurre dei dati in un computer, una quantità di dati enorme deve essere riportata nel calcolatore. Il calcolatore gli fornisce una serie di proposte di diagnosi e dei protocolli terapeutici e da quel momento il medico riprende il suo ruolo, fa la diagnosi, propone il percorso terapeutico adattato alla persona, il suo paziente.

Credo che la giustizia di domani debba essere concepita in questo modo, cioè senza avere un timore irragionevole dei computer, senza credere che i calcolatori possano risolvere qualunque necessità, ma pensando di costruire una giustizia che integri il digitale al servizio superiore della Giustizia. Grazie.



ph Giorgio Stella


1938 - 2018 LA VERGOGNA DELLE LEGGI RAZZIALI

di Alessandro RE, Paola DE BENEDETTI, Giulio DISEGNI, Laretta e Silvana OTTOLENGHI

L'anniversario dei 100 anni compiuti dal nostro collega e giornalista Bruno Segre e la ricorrenza degli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali contro soprattutto gli ebrei, ci hanno stimolato, come Fondazione Croce, ad una profonda riflessione su cosa accadde nel nostro Paese in quei tragici anni alla vigilia dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Abbiamo organizzato una giornata di studio proprio per cercare di capire, attraverso il contributo e le testimonianze di esperti o di protagonisti di quella drammatica stagione, come mai un Paese come il nostro caratterizzato e abitato da gente civile, generosa che aveva vissuto direttamente l'opportunità, nei periodi di crisi economica, di poter contare sul sostegno e supporto anche di paesi stranieri, possa aver scritto una pagina così vergognosa come quella di permettere che il nostro Parlamento votasse a favore della promulgazione di una normativa razzista finalizzata alla criminalizzazione ed espropriazione dei diritti civili e patrimoniali del popolo ebraico. Soprattutto abbiamo cercato di andare oltre una vulgata che enfatizzata gli italiani quasi vittime di quella particolare situazione voluta e gestita dal Capo del Governo con il consenso del Re d'Italia. Abbiamo dovuto prendere atto che in realtà lo slogan "Italiani brava gente" poco si addiceva a quegli italiani che, in larga parte, o avevano reagito con il silenzio a quell'ignominia o avevano addirittura approfittato dell'evento per arricchirsi a titolo personale. È stata dunque una salutare rivisitazione di un nostro recente passato che deve essere conosciuto in tutte le sue sfaccettature, che ci piacciono o non ci piacciono. Soltanto conoscendo la storia vera del nostro Paese, anche andando a togliere la polvere sotto i tappeti, possiamo infatti pensare di educare adeguatamente le nuove generazioni affinché tali vergogne non si ripetano mai più.

Riccardo Rossotto





La Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce



Ordine Avvocati di Torino

Vi invitano all'incontro

1938 – 2018

LA VERGOGNA DELLE LEGGI RAZZIALI



20 SETTEMBRE 2018 ore 17.00/20.00

FONDAZIONE "FULVIO CROCE" - Via Santa Maria 1 - Torino

Introduce:

Riccardo Rossotto
Presidente Fondazione Fulvio Croce

Intervengono:

Michele Sarfatti
Antonella Meniconi
Guido Alpa

Modera: Giulio Disegni

La persecuzione degli avvocati di religione ebraica in Piemonte

Intervengono:

Paola De Benedetti
Alice Abena

Modera: Alessandro Re

Conclusioni e riflessioni di deontologia

Michela Malerba
Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



SEGUE APERITIVO

Al termine dell'incontro avverrà la consegna alla Fondazione Croce, da parte della famiglia, della Toga dell'Avv. Massimo Ottolenghi.

ISCRIZIONI

Programma RICONOSCO per gli iscritti al FORO di TORINO

Per tutti gli altri: formazione@ordineavvocatorino.it

La partecipazione è titolo per l'attribuzione di TRE crediti formativi di cui UNO in materia di deontologia

Il 20 settembre 2018, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, si è tenuto un incontro sul tema della "Vergogna delle leggi razziali", a distanza di 70 anni dalla loro promulgazione, avvenuta nel 1938.

È importante rimarcare che, forse dopo molti anni di colpevole oblio, è la prima volta che iniziative analoghe si sono svolte in tutta Italia, su impulso del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno, in particolare, organizzato un incontro in Roma, il 14 settembre 2018, di presentazione del volume "Razza e Ingiustizia", frutto dei contributi di vari Autori.

Anche il nostro Foro si è quindi attivato per proporre all'attenzione di colleghi, magistrati, storici e semplici cittadini, un momento di riflessione sulle ragioni di una legislazione così nefasta e che ha potuto contribuire alla immane tragedia che si sarebbe consumata in Europa a pochi anni di distanza.

Dopo un breve intervento di saluto, il Presidente della Fondazione Croce, Riccardo Rossotto, ha presentato i successivi relatori che, introdotti dal Collega Giulio Disegni, hanno affrontato il tema nei suoi aspetti generali.

Il Dott. Sarfatti, eminente storico della materia, ha illustrato la genesi del rapporto tra il tema della razza e la creazione di un "substrato culturale" idoneo a recepire supinamente, come è purtroppo avvenuto, sia le leggi razziali, sia le loro aberranti interpretazioni, spesso basate su semplici circolari ministeriali.

La Prof.ssa Meniconi, studiosa della Magistratura e dell'Avvocatura nel periodo in questione, si è soffermata proprio sulla incidenza che hanno avuto nel Paese le leggi razziali nei confronti dell'attività quotidiana di Avvocati e Magistrati.

È seguita una seconda sessione di interventi, introdotti da Alessandro Re, più specificamente rivolta all'esame di cosa ha significato la persecuzione degli avvocati di religione ebraica in Piemonte.

La Collega Paola De Benedetti ha quindi esposto il frutto di una sua approfondita ricerca negli Archivi Storici, ricordando gli avvocati torinesi che vennero sospesi e/o radiati dall'Albo Professionale.

A sua volta la giovane Collega Alice Abena si è soffermata sulla propria ricerca storica che essa ha effettuato presso i Consigli dell'Ordine di Ivrea, Novara e Vercelli, con particolare riferimento al primo.

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino Michela Malerba ha quindi concluso l'incontro riconoscendo come le leggi razziali avessero por-

tato ad una gravissima compromissione della libertà, da parte dell'Avvocato, di esercizio della propria professione.

L'Avvocato Malerba ha inoltre ricevuto dalle sigg. re Ottolenghi Lauretta e Silvana, figlie dell'Avvocato Massimo Ottolenghi, la Toga appartenutagli e onorata in tanti anni di prestigiosa professione; Toga che quest'ultimo, proprio semplicemente per la sua razza ebraica, non poté indossare dal 1938 sino al 1946, data di superamento dell'esame da Procuratore.

L'Avvocato Malerba, ringraziando, ha quindi precisato che il Consiglio avrebbe deciso la migliore destinazione di tale Toga, a ricordo, per i giovani, del luminoso esempio, quale Avvocato e Maestro, di Massimo Ottolenghi.

Alessandro Re



Per comprendere l'ambito in cui si è mossa la mia ricerca è opportuno precisarne i limiti: nel 1938 con il censimento degli ebrei in Italia si era stabilito che la popolazione ebraica rappresentava l'uno per mille del totale; in Piemonte (oltre a Torino, in tante più piccole Comunità) gli ebrei costituivano circa un decimo della popolazione ebraica; quindi un ebreo piemontese ogni diecimila italiani. Sotto altro profilo vediamo quale era la situazione dell'avvocatura torinese: nell'albo pubblicato il 15.7.1936 gli iscritti erano 849; nell'albo successivo pubblicato tra il 28 ottobre 1940 e l'inizio del 41 (il direttorio ossequiente non usava il calendario gregoriano, ma datava "anno XIX" dell'era fascista) gli iscritti erano 722, più 10 ebrei discriminati iscritti nell'elenco aggiunto. Dei 127 in diminuzione più di un terzo era rappresentato dagli ebrei cancellati su propria istanza o d'ufficio.

Con la legge 27.11.1933 il precedente organismo professionale (Commissione Reale Forense) veniva sostituito dal Direttorio del sindacato fascista degli avvocati e procuratori, su nomina di un comitato ministeriale: il direttorio torinese, presieduto dall'avvocato Carlo Majorino (segretario del sindacato), era costituito dagli avvocati Giorgio Bardanzellu, Oreste Fioretta, Roberto Cravero, Giovanni Frola, Carlo Pavesio e Orazio Quaglia.



La limitazione dei diritti e la preoccupazione per il proprio futuro che incombeva sugli ebrei in Italia, descritta da Michele Sarfatti nel suo intervento, aveva determinato, ancor prima dell'entrata in vigore della Legge 1054/39 che avrebbe disciplinato l'esercizio delle professioni da parte di ebrei, la cancellazione su istanza propria o d'ufficio (per aver trasferito la residenza fuori Torino) di tredici avvocati ebrei.

La citata Legge 29.6.1939 n. 1054, illustrata dalla prof. Meniconi, stabiliva come primo compito del Direttorio di raccogliere la dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica da parte degli iscritti (ricordo l'avvocato Luigi Lombardi, "ariano puro" e amante dei cani, che dichiarò di appartenere alla razza Bulldog e chiese la cancellazione dall'albo).

Altri compiti furono la formazione dell'elenco aggiunto degli ebrei che avevano ottenuto la discriminazione ministeriale per meriti di guerra o fascisti, e la cancellazione su istanza o d'ufficio di tutti gli altri. Gli avvocati cancellati che volevano continuare a lavorare dovevano presentare entro il 28 febbraio 1940 la domanda di iscrizione in elenchi speciali, ciò che avrebbe consentito loro di esercitare esclusivamente a favore di correligionari.

Il direttorio torinese non fu soltanto ligio alle direttive del regime, ma si dimostrò pesantemente vessatorio almeno nei due casi riscontrati dai verbali: al prof. Guido Voghera, che, esonerato dall'insegnamento, aveva chiesto l'ammissione al patrocinio presso la Pretura di Ciriè, fu respinta la richiesta con una motivazione priva di pudore: essendoci poca richiesta da parte della clientela, per gli avvocati che già esercitavano presso tale Pretura l'iscrizione di un praticante avrebbe significato una "sensibile concorrenza".

L'altro caso riguarda l'avvocato Salvatore Fubini, iscritto nell'elenco aggiunto, nei cui confronti fu aperto un procedimento disciplinare e sollevata una vergognosa campagna di stampa perché aveva inviato a colleghi ebrei di altre città una lettera per ricostruire la rete di corrispondenti professionali, dal momento che era vietata qualsiasi forma di collaborazione fra avvocati ebrei e colleghi non ebrei. La sanzione fu niente di meno che la radiazione per essere *venuto meno alla dignità e al decoro professionale e aver dimostrato assoluto difetto di sensibilità morale, politica (!!!)* e professionale (la commissione centrale su ricorso ridimensionò la vicenda, infliggendo la sola censura; ma l'avvocato Fubini non poté riottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto perché nel frattempo il Ministero aveva revocato la discriminazione).

A fine febbraio 1940 scadeva il termine per "ripulire" gli albi; il 27 dicembre 1939 venivano cancellati in massa venticinque avvocati e procuratori; il 22 feb-

braio 1940 erano depennati cinque dottori ammessi al patrocinio avanti alle Preture.

Come accennato gli ebrei non discriminati potevano essere iscritti in un elenco speciale a cura di una commissione distrettuale di nomina ministeriale presieduta dal primo presidente della Corte d'Appello: è singolare il fatto che non ho riscontrato l'esistenza di alcun rapporto con il direttorio sia della commissione nella formazione degli elenchi speciali, sia degli avvocati nell'esercizio della professione, come se questi professionisti non facessero parte della classe forense. In tutto il distretto la domanda fu presentata soltanto da ventidue avvocati, di cui sei esercitanti fuori Torino (potendo lavorare solo per clienti ebrei evidentemente era poco utile tener aperto uno studio). Da notare che la commissione, formata ai primi di marzo del 1940, per l'indisponibilità dei commissari, tenne la prima riunione in dicembre, impedendo per quasi un anno il lavoro degli avvocati che avevano chiesto l'iscrizione; e incommentabile è la richiesta del presidente della Corte d'Appello nel febbraio 1944 al ministro di grazia e giustizia della


RSI di ricostituire la commissione, scaduta dopo un triennio, per procedere alla "cancellazione degli iscritti negli elenchi speciali", come se ignorasse che da cinque mesi gli ebrei – e tra loro gli avvocati – se non già deportati vivevano in clandestinità.

Da quanto sono riuscita ad accertare tre avvocati ebrei subirono la deportazione: l'avvocato Remo Jona, arrestato con la famiglia, è sopravvissuto alla moglie e ai due figli adolescenti, uccisi al loro arrivo ad Auschwitz; anche l'avvocato Cesare Segre è sopravvissuto, mentre l'avvocato Emanuele Sacerdote è morto in deportazione in luogo e data sconosciuti.

Un'ultima osservazione personale: nel 1955 (frequentavo il terzo anno di università) ho cominciato a girare per il Tribunale e ho conosciuto molti avvocati che esercitavano nel 1938: non ho mai sentito menzionare la cancellazione dei colleghi ebrei.

Un silenzio che è durato per alcuni decenni.

Avv. Paola De Benedetti





OTTANT'ANNI FA LA NEGAZIONE DEI DIRITTI

L'Italia del 2018 non ha potuto fare a meno di riflettere, ottanta anni dopo, sulla vicenda più vergognosa della sua storia unitaria: la legislazione antisemita varata dal regime fascista fra l'estate e l'autunno del 1938. Il 22 agosto 1938 il censimento generale degli ebrei dal registra la presenza di 46.656 ebrei di cittadinanza italiana. Il 14 luglio 1938 il Giornale d'Italia pubblica il "Manifesto della razza", firmato da scienziati e professori fascisti, che sostiene la teoria della purezza della razza italiana, prettamente ariana, e indica gli ebrei come pericolosi ed estranei al popolo italiano.

Il 5 settembre 1938 sono emessi i Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, il 7 settembre i Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri il 23 settembre 1938 l'Istituzione di scuole elementari per fanciulli della razza ebraica Segue il 6 ottobre 1938 la Dichiarazione sulla razza italiana ed il 17 novembre 1938 i Provvedimenti per la razza italiana e il 29 giugno 1939 è pubblicata la Disciplina per l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

Dalla promulgazione delle leggi razziali da parte di Vittorio Emanuele III, l'Italia diventò un Paese non rispettoso delle libertà fondamentali, soprattutto il diritto alla non discriminazione e segregazione. Senza motivo le leggi razziali trasformavano i circa cinquantamila ebrei italiani in cittadini di serie B, negando loro, fra l'altro, ogni più elementare diritto, proibendo agli studenti di ogni ordine e grado l'ingresso alle scuole pubbliche, ai cittadini l'accesso alle cariche pubbliche e all'insegnamento, limitandone le attività economiche e vietando i matrimoni misti. E le responsabilità del fascismo come dell'intera società sono ben delineate, specie per quel che riguarda il ruolo di Mussolini: nessuno studioso serio oggi crede più a un duce costretto alla scelta antisemita dalle pressioni del suo alleato Hitler, o può pensare che a spingerlo sulla via del razzismo siano state le sollecitazioni di pochi pseudo-scienziati in cerca di notorietà.

Ma oggi diventa più che mai necessario riflettere anche sulle mancate reazioni o prese di distanza, salvo rare eccezioni, a misure così radicali e divisive da

parte di una società già assuefatta all'autoritarismo fascista. Non pochi imprenditori e commercianti approfittarono per liberarsi di qualche concorrente e tanti docenti non si fecero scrupolo di occupare le cattedre lasciate vacanti dai loro colleghi «dispensati dal servizio». E anche molti uomini di Chiesa accettarono la discriminazione, limitandosi in pochi casi a criticarne le motivazioni razziali e areligiose, mentre i senatori del regno rimasero in silenzio nella quasi totalità e nemmeno nei ceti popolari si registrarono proteste rispetto a quanto stava accadendo. Se questo non avvenne, lo si dovette a una diffusa insensibilità ai temi delle libertà individuali e dello Stato di diritto, anche di fronte a norme in evidente contrasto con lo Statuto, che voleva i cittadini uguali davanti alla legge.

L'Italia, nell'adottare come dottrina ufficiale la normativa antiebraica, diventò per sette lunghi anni, dal 1938 al 1945, un Paese ufficialmente antisemita.

Non è un caso che l'80° anniversario delle leggi razziali sia stato caratterizzato da una lunga serie di eventi, incontri, manifestazioni pubbliche e dall'uscita di libri, documentari e film, a sottolineare quella specificità e quell'orrore in quelle leggi definite sempre più leggi razziste, e a evidenziare il loro carattere in qualche modo autonomo rispetto alla Shoà e ai campi di sterminio, di cui furono la triste anticamera. Specificità e orrore che mostrano come le leggi del settembre-novembre 1938, volute dal regime fascista, colpevolmente sottoscritte dalla monarchia e applicate con la massima solerzia dalla pubblica amministrazione, segnano una radicalizzazione del regime, sconvolgendo le vite a migliaia di cittadini italiani, a cui vennero dapprima revocati i diritti e poi distrutte le esistenze.

E se quella degli italiani nel tempo della discriminazione razziale fu - con le dovute, rare eccezioni - una storia di meschinità, egoismi e tradimenti, è anche vero che la grande maggioranza degli ebrei italiani si salvò grazie all'aiuto di altri italiani, che anche mettendo a rischio la propria vita, non esitarono ad aiutare, nascondere, dare rifugio a chi era costretto, dopo l'8 settembre 1943, a mettersi in salvo per sfuggire alle deportazioni nei campi di sterminio. Rilevante fu anche l'intervento della Chiesa che, soprattutto a Roma nell'inverno 1943-44, diede asilo in chiese e conventi a chi fuggiva dalla persecuzione. Questi i temi che si impongono alla riflessione dei cittadini e della società tutta, in questo anniversario carico di significati: l'indifferenza, l'oblio, i silenzi e le responsabilità degli italiani, ma anche gli aiuti e i supporti di molti che non si piegarono ai voleri dell'apparato fascista e che rischiarono in prima persona.

Anche l'avvocatura non fu da meno e si conformò al comportamento silente e indifferente del resto della società civile: l'atteggiamento degli Ordini forensi fu ligio al dovere, gli avvocati ebrei nel corso del 1939 ovunque furono espulsi dagli Albi di appartenenza e fu loro interdetta la professione, secondo quanto prescritto dalla legge del 29 giugno '39.

È anche per questo che si moltiplicano ora le iniziative anche degli Ordini forensi perché quella pagina, buia e tragica, della storia del '900 non venga dimenticata, ed è per questo che si sta anche avviando, in accordo con il C.N.F. e con le Presidenze dei Tribunali e degli Ordini, il ricordo di quella pagina con l'apposizione nei Tribunali di targhe a ricordo dell'espulsione degli avvocati ebrei.

Un ricordo che non sia fine a se' stesso, ma rappresenti un monito per ogni generazione, perché quanto accaduto non abbia mai più a ripetersi.

Giulio Disegni



Riceviamo e, grati, pubblichiamo la lettera di ringraziamento che le Sigg.re Laretta e Silvana Ottolenghi, figlie del compianto collega Massimo, hanno fatto pervenire al Consiglio.

Torino, 20 settembre 2018

Vorrei ringraziare la Fondazione Croce e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, per la ricchezza della documentazione storica portata in questo Incontro da loro organizzato, dal titolo: "1938 – 2018. "LA VERGOGNA DELLE LEGGI RAZZIALI".


I dati molto significativi e inediti che sono emersi ci riportano a immergerci con sofferenza, in un clima incredibile per noi oggi, ma quasi scontato allora, per la grande maggioranza degli italiani, per opportunismo o forse per indifferenza. Un monito davvero importante a riflettere anche sulla realtà attuale, in cui siamo immersi, e a guardarla con occhi più avveduti e consapevoli.

Ma soprattutto vorrei dire un grazie commosso alla Fondazione, al Consiglio dell'Ordine e ad Alessandro Re, amico affettuoso e generoso nei confronti di mio padre, specie negli ultimi anni della sua vita, perché oggi, l'avvio di questo rito simbolico della consegna della sua toga, ogni anno, a un giovane collega meritevole, l'avrebbe certo commosso e gli avrebbe fatto un grande piacere. Lui amava molto comunicare con i giovani e a loro pensava quando ha scritto: "Ribellarsi è giusto!".

Si rinnova così, non solo il ricordo di lui come persona e come avvocato animato da una grande passione, professionale e umana, ma si riattiva anche la speranza di dare continuità a una tradizione di avvocatura a lui cara: la toga era per lui simbolo dell'attribuzione di un potere-dovere di difesa della Giustizia, della lealtà e di un modo etico di praticare la professione che in alcuni momenti, specie nei periodi più bui, l'ha indotto ad assumere ruoli e responsabilità anche molto impegnativi, a difesa dei valori irrinunciabili della Democrazia e della Libertà.

Buon lavoro a tutti!

Laretta Ottolenghi, Silvana Ottolenghi






Le vignette di Borlotto

di Carmine AMBROSIO

Proseguiamo con la pubblicazione delle divertenti caricature del collega Carmine Ambrosio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Ancora grazie caro Carmine.




La giustizia italiana va verso il digitale.



Pronti per la
**FATTURA
ELETTRONICA**



Aiutiamo gli studi legali ad arrivarci prima e meglio.



sistemiamo l'Italia®

www.sistemiamolitalia.it
www.sistemi.com

Con il Processo Civile Telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione del sistema. Per aiutare gli Studi Legali ad affrontare questo e i futuri passi che la categoria dovrà fare sul fronte del digitale, Sistemi ha creato una soluzione software facile da adottare e semplice da gestire e aggiornare. Per partire con il passo giusto, scegliete STUDIO®.

STUDIO® è il gestionale degli Studi Legali con tutte le funzionalità organizzative per una più efficace ed efficiente gestione dello studio: gestione della pratica, calendario di studio e calendario della pratica, gestione dei documenti, conservazione dei documenti informatici prodotti dall'Avvocato, analisi dati su Excel e tutte le integrazioni e gli automatismi per la corretta gestione del PCT e delle fatture elettroniche.

Metteteci alla prova, chiamateci e troveremo la soluzione più adatta a voi.

Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia.



KERNEL Sistemi Informatici S.r.l.
C.so Inghilterra, 17 BIS - 10138 TORINO - Tel. 011.4120710
www.kernelsistemi.it - info@kernelsistemi.it



AIUTAVO IL DESTINO

di Corrado Bertinotti

di Sergio FAVRETTO

«Aveva farfugliato la prima boiata che gli era venuta in mente perché occhi così non li aveva mai visti a fondo. Lei lo guardava dal basso verso l'alto, piegando il collo indietro enigmatica o forse era solo presbite. Non era possibile che esistessero in una sola trama tutti quegli azzurri, turchesi e paglia...»

Corrado Bertinotti
Aiutavo il destino



Una storia, più storie traslate in un romanzo. Il protagonista Alessio gioca la partita decisiva nel suo Casale Football Calcio a luglio 1914, vince con la Lazio nel fantastico 7 a 1. La squadra nerostellata si aggiudica lo scudetto italiano. Ma poco dopo parte per la guerra, la guerra di tanti giovani, tante speranze di ritorno e altrettante delusioni.

Il romanzo muove da un campo di calcio in una città di periferia piemontese, anche se nobile per storia e per cultura. La narrazione si sposta e si sviluppa subito nei contesti bellici, fra le trincee e i rifugi montani del Carso e del Friuli, fra Monte San Michele e Passo Monte Croce o Cormons, fra mitragliatrici ed obici, tra soccorsi di feriti, fra tubetti di aspirina ed altri medicinali urgenti, fra le montagne d'Austria a

Villach e la quiete delle pianure venete. Assistiamo ad andirivieni di dialoghi immediati e puntuali con gli ufficiali, di ricordi e sensazioni condivise fra commilitoni.

Alessio mescola l'innata vocazione calcistica con la durezza della guerra, ricorda il colore e il profumo del prato e vorrebbe che il presente amaro della guerra si convertisse in quel prato verde di gioco. Sa che è solo un pio desiderio, ma vuole vivere l'istante con questa illusione.

In moltissime pagine rieccheggia la figura di una donna, dai riccioli neri. È appena tratteggiata, come le sfumature di un dipinto ad acquarello...eppure ritorna con insistenza a sottolinearne la pervasività fino alle ultime pagine.


Alessio si confida con il tenente e poi con il capitano sul duro contesto di guerra, ma anche sui te-

mi dell'esistenza. Lascia le trincee e i combattimenti, ritorna nella sua città con un viaggio in treno fra Milano e le risaie; giunge, percorre tratti di strada, rivede edifici noti, si ritrova nel verde e nei giardini pubblici; riconosce il tutto, ma quasi vorrebbe rigenerarlo. Ora, non è solo giovane calciatore, ma militare combattente, vissuto e ritornato.

Dialoghi efficaci, essenziali, mix di gergo dialettale e sintassi arricchita. Nessun regalo alla sovrastruttura ridondante, pochissime parole e tutte misurate. Le pagine scorrono, si leggono al brucio; la prosa è scioltissima, punteggiatura parsimoniosa. Molti sono i richiami, per cenni, alla musica sinfonica e alla lirica, ai capolavori di Puccini. La musicalità non è solo evocata, ma traspira nei dialoghi e nella narrazione. L'autore ha il pregio del dettaglio sulle persone, ogni aspetto fisico

viene colto; gli umori e le sensazioni trasferiti in annotazioni visibili; dal sentire all'apparire, al mostrarsi. L'autore ha la capacità di rendere fisico anche un respiro o un'esitazione del personaggio inventato. Le pagine del romanzo possono considerarsi anche pagine di sceneggiatura di un film con tanti dialoghi, con i personaggi sempre in primo piano, mai dopo o a margine del contesto e del paesaggio. Da non sottovalutare come emerga, accanto alla libertà del raccontare, il rigore della ricerca e della contestualizzazione storica sul quale poggia la narrazione.

L'autore, forse senza volerlo, ci regala un romanzo fortemente innovativo nella sua architettura e nella scrittura, ma adagiato in un'antica e preziosa metrica di classicissima memoria. Potrebbe dirsi un romanzo senza tempo, ma dentro al tempo esistenziale del vissuto.



ph Giorgio Stella



Matilde TORELLA

di Manuela STINCHI

Cara Mati, non penso di riuscire a ricordarti altrimenti che con una lettera che idealmente ti raggiunga: così con Luca tuo marito e compagno di una vita intensissima ci siamo intesi che ti scrivessi io che lui per il momento...

E allora ti scrivo alcune cose che sono rimaste sospese nel non detto, come sempre accade nelle vite frenetiche che noi tutti conduciamo.

Ricorderai: ci siamo conosciute che tu eri amica di mio marito ed io ero amica del tuo.

Non erano ancora nostri mariti allora, ma ci siamo poi innamorate e, confidando in loro, li abbiamo sposati. Per la proprietà transitiva dell'amicizia siamo dunque diventate amiche anche noi. Quattro giovani avvocati per di più! Tutti agli inizi! Esami di stato appena dati e tutta la professione da costruire. Dapprima procuratori e poi quella gavetta che non finiva mai.

Tu già allora avevi messo la quinta; la materia giuslavoristica che avevi scelto combaciava con il tuo spirito civile e la tua passione politica.

In quegli anni poi quel diritto si costruiva in parlamento in nuove forme di tutela del lavoro e tutto era in divenire.

Già da giovane avevi grande empatia e capacità ed una magnifica buona educazione che ti aiutava ad aver ascolto tra i giudici e i colleghi che via via praticando conoscevi.

Noi ragazze di quell'epoca poi eravamo tutte "piccoli centravanti di sfondamento": la professione si era svolta sino ad allora e ancora si svolgeva per lo più declinata al maschile ed avere ascolto, per non dire credito di capacità giuridica effettiva, era quanto mai difficile. Tu ci sei riuscita con perseveranza e studio e hai condotto i tuoi passi nel nostro Tribunale con gli ottimi risultati che meritavi per tanti, ma troppo pochi, anni. Avevi nel mentre approfondito



la materia del diritto di famiglia che, per natura, trovavi vicino alla tua sensibilità.

Nel contempo le nostre vite andavano avanti, parallelamente altrove.

Sopraggiungevano i figli che stravolgevano orari, oneri, guadagni e si accumulavano responsabilità di ogni genere. Tu con l'aiuto di Luca e della tata Lilli che molti ricordano hai condotto ugualmente avanti il tuo lavoro, cercando come molte di noi di assegnare una giusta gerarchia ai nuovi compiti so-

praggiunti nelle nostre vite.

La tua costanza, il tuo buon umore, la tua risata e il tuo buon cuore non ti hanno mai abbandonata.

Soprattutto sei sempre stata attenta agli altri, ai più deboli e fragili di cui eri spesso in ascolto e molti divennero negli anni i tuoi e i nostri amici.

E poi spesso la sera a cena in casa o in trattoria, ovunque, parlavamo di diritto! Per gli altri una noia infinita; per noi aneddotica necessaria e approfondimento dovuto e passione comune.

Quando ti sei ammalata, ed è durato anni, hai avuto la forza e il coraggio che tanto ho ammirato di far finta di nulla. Lo hai fatto per non pesare sugli altri cui volevi bene. Un vero Titano. Positività sempre, appena potevi ... tutti insieme.

Ho seguito in controcanto amicale questa tua melodia, assecondandola fino all'ultimo giorno e ti ho ammirato e ti ricordo per la tua bontà e la tua saggezza. Altro non posso dirti. Mi commuovo. Quando Ruggero ha dato l'orale ed è diventato avvocato il mese scorso e Susanna è andata ad Amburgo per il suo dottorato ho condiviso con te in cielo l'emozione di questi risultati, ma soprattutto ho continuato e continuo a pensare a te, ai nostri messaggi degli ultimi giorni e so di aver conosciuto una persona bellissima, una donna limpida e chiara dotata di un nitore e di una luce che è di pochi, veramente grandi.

Con grande affetto.

Aldino FRIGNANI

di Marco RICOLFI

Aldo Frignani è stato il fondatore del diritto antitrust in Italia. Il suo volume, del 1976, sulla disciplina della concorrenza è stato il primo scritto che ha affrontato il diritto della concorrenza con completezza e sistematicità. Ancor oggi, quando devo affrontare un tema che rientra in questa materia, consulto il volume da lui curato con Stefania Bariatti pochi anni fa, nel 2012. Evidentemente si è trattato di una grande passione nella sua vita.



Ho conosciuto Aldo nella seconda metà degli anni Settanta, all'Ufficio legale dell'Unione industriale. Per me era sempre un'avventura ed un'esperienza andare a trovarlo. Ho toccato con mano l'entusiasmo, l'irruenza, la comunicativa con la quale affrontava tutti i temi dell'impresa. E la formidabile informazione: Aldo frequentava anche i tedeschi e questa conoscenza era una qualità sempre più rara, anche in quegli anni, in cui i contatti con la Francia continuavano, quelli con il mondo anglosassone crescevano ma il rapporto con la cultura giuridica tedesca andava decrescendo.

Solo dopo qualche anno l'ho ritrovato alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Dove ha tenuto corsi anche di genere diverso, dal diritto comparato al diritto privato europeo. Ma immancabilmente i cicli annuali delle lezioni si concludevano con la stessa esperienza: la serata in pizzeria, cui teneva moltissimo, come fosse il modo di fare saltare, sia pur alla fine, la barriera che separa i docenti dagli studenti. Potrebbe parere strano che non abbia insegnato diritto industriale, come ben gli sarebbe stato possibile al termine della lunga carriera del prof. Pasteris; ma ha preferito lasciare aperta la via ad un collega ed amico più giovane (che poi ero io).

Avvocato attivissimo, era assai noto non solo a Torino ma anche nel resto d'Italia; del resto, il diritto della proprietà intellettuale, cui dedicava molta

della sua attività forense, ha una proiezione nazionale ed internazionale che ben si è sposata con la sua dinamicità.

Ho anche avuto la fortuna di incontrarlo, regolarmente, nel suo ambito familiare. Preparai l'orale con la sua carissima moglie, Patrizia; e di quell'esperienza, nella bella casa arrampicata sotto il colle della Maddalena, ho un ricordo assai bello. Non solo per il contatto con i suoi familiari – in quel periodo ci fu anche una visita della madre –; ma anche per

l'atmosfera "modenese": il prosciutto che imbotteva il nostro panino di mezzogiorno era più saporito dei nostri e la battuta che lo accompagnava più vivace, specie se, finito di studiare, spuntava una bottiglia di Lambrusco.

Mai domo, nemmeno per la malattia. Che alla fine l'ha fermato, ma non piegato. Ci mancherà.



Giorgio STELLA




Giorgio Stella pratica la fotografia analogica in bianco e nero dal 1972 e dal 2005 ha aderito al Gruppo Rodolfo Namias che raduna fotografi di tutta Italia che praticano le Antiche Tecniche di stampa; di recente ha collaborato con l'Istituto Bodoni e il Museo del Cinema di Torino per la diffusione delle Antiche Tecniche.

Le stampe presentate sono realizzate con sali di Platino e Palladio, tecnica definita da alcuni "l'università del bianco e nero" che permette di ottenere una completa scala tonale e una stabilità nel tempo ineguagliabile con altre tecniche. Le fotografie sono state scattate presso l'Archivio Tipografico di Torino, e le macchine sono tuttora funzionanti.

www.giorgiostella.it





Il commiato ha trovato casa.

Presto Giubileo darà alle famiglie la possibilità di allestire la cerimonia funebre del proprio congiunto in un luogo accogliente, ampio ma intimamente raccolto, personalizzabile secondo ogni possibile esigenza.

Una vera e propria “Casa del Commiato”, pensata e progettata per garantire all’ultimo saluto il tempo e lo spazio che merita.

E per offrire a chiunque, indipendentemente dal culto o dalla filosofia di vita, un luogo d’incontro e di riflessione dove sentirsi uniti, protetti, vicini.

Insieme. A casa.

www.giubileo.com

FUNERAL HOME



GIUBILEO
Le cerimonie funebri dei Torinesi.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



NUOVO RAV4 HYBRID. VERO SUV. VERO IBRIDO.

- TECNOLOGIA FULL HYBRID ELECTRIC
- NUOVO MOTORE DA 222 CV CON TRAZIONE INTEGRALE AWD-i
- SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA DI ULTIMA GENERAZIONE*

VIENI A PROVARELO DA SPAZIO 4



VIA BOTTICELLI, 82 TORINO
T. 011 24 66 211

CORSO SAVONA, 25 MONCALIERI
T. 011 64 09 356 **NUOVA APERTURA**

C.SO TORINO, 177 ASTI T. 0141 215540

LA TUA CONCESSIONARIA UFFICIALE TOYOTA. Seguici su: www.spazio4to.spaziogroup.com

*I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest'ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Immagine puramente indicativa. Valori massimi riferiti a RAV4 Hybrid 2WD: consumo combinato 21,7 km/l, emissioni CO₂ 105 g/km. Valori massimi riferiti a RAV4 Hybrid AWD-i (valori misurati sulla base di test preliminari e soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso): consumo combinato 22,2 km/l, emissioni CO₂ 103 g/km (NEDC - New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). Maggiori informazioni su toyota.it